



PROGETTO CONTRASTO ALLA LUDOPATIA
COMUNE DI COMO

1



**CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONTRASTO AL
FENOMENO DELLA LUDOPATIA.**

**NOZIONI PER IL CONTROLLO DEI PUBBLICI
ESERCIZI**

Referente : Comm.rio Capo dott. Marco Baffa

Funzionario Respo.sabile Reparto Operativo Polizia Locale di Como

CORSO LUDOPATIE COMO 8/15 GIUGNO 2016

**RIFERIMENTI NORMATIVI
SUL TESTO UNICO DELLE LEGGI
DI PUBBLICA SICUREZZA**

T.U.L.L.P.S.

R.D. N. 773 /1931

E RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

R.D. N. 635/1940

CONSIDERAZIONI GENERALI

3

PRIMA DI AFFRONTARE QUALSIASI ALTRO ASPETTO DELLA MATERIA, OCCORRE INDIVIDUARE L'AMBITO NORMATIVO ENTRO IL QUALE SI MUOVE IL PERSONALE CON FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

4

- **LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ED IN PARTICOLARE I PRINCIPI FONDAMENTALI (DALL'ART. 1 ALL'ART. 12 E SS.)**
- **IL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA R.D. 773/1931**
- **IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TULPS R.D. 635/1940**
- **LA LEGGE 121/1981 CHE HA RIFORMATO LA POLIZIA DI STATO**
- **LA LEGGE 689/1981 E VARIE NORMATIVE SPECIALI**

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

5

- **IL D.P.R. 616/1977 CHE HA TRASFERITO FUNZIONI STATALI AGLI ENTI LOCALI, IN PARTICOLARE I COMUNI;**
- **LA LEGGE 40/1998 NUOVA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE POI NOVELLATA DAL T.U. DELL'IMMIGRAZIONE D.LG.S. 286/1998;**
- **IL D.LG.S. 112/1998 IN MATERIA DI DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO;**
- **LA LEGGE 191/1998 C.D. BASSANINI TER IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE AMM.VA.**

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

6

- **IL D.LGS. 480/1994 CHE HA INTRODOTTTO L'ART. 17 BIS DEL TULPS DEPENALIZZANDO DIVERSE IPOTESI DI REATO ORA ILLECITI AMMINISTRATIVI AL TULPS.**
- **IL D.L.VO 707/1999 CHE HA DEPENALIZZATO DIVERSI ILLECITI A CARATTERE PENALE;**
- **LA LEGGE 131/2012 IN MATERIA DI MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**
- **IL D.LGS. 147/2012 MODIFICHE ALLA DIRETTIVA BOLKESTEIN**

INOLTRE SI RINVENGONO NORME COLLEGATE AL TULPS ANCHE NELLA NORMATIVA SPECIALE IN MATERIA DI:

- PERSONE CON PROBLEMI MENTALI I. 180 C.D. LEGGE BASAGLIA PRIMA NORMATA DAL TULPS;**
- SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE;**
- ARMI E ESPLOSIVI MATERIE ESPLODENTI;**
- GAS TOSSICI E VENEFICI;**

- SONO STATE ABROGATE CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA DIVERSE PARTI DEL TULPS NON PIU' COERENTI CON I DIRITTI FONDAMENTALI PREVISTI DAL TULPS NELLA VERSIONE ORIGINARIA;
- SONO STATI MODIFICATI CON L'INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE DIVERSI ARTICOLI DEL TULPS MEDESIMO DICHIARATI NEL TEMPO INCONSTITUZIONALI O COMUNQUE SOGGETTI A MODIFICHE IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE.

INOLTRE LE MISURE DI POLIZIA (QUALI IL CONFINO OVVERO ALTRE FORME DI CONTROLLO DELLA AUTORITA' DI P.S.) SONO STATE ABROGATE E SOSTITuite DA MISURE DI POLIZIA PREVISTE DALLA NORMATIVA SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA IN PARTICOLARE LA LEGGE 1423/1956 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI CHE PREVEDONO IN CAPO AL QUESTORE MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PERICOLOSI O SOSPETTI.

I CONCETTI DI PUBBLICA SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

10

- NEL TEMPO DOTTRINA E GIURISPRUDENZA HANNO DI FATTO CREATO DIVERSI CONCETTI TRA CUI:

- “ ORDINE PUBBLICO INTESO COME L’INSIEME DEI BENI GIURICI FONDAMENTALI NONCHE’ QUEGLI INTERESSI PUBBLICI PRIMARI SUI QUALI IN BASE ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA E ALLE LEGGI ORDINARIE SI FONDA L’ORDINATA E CIVILE CONVIVENZA DEI CONSOCIATI NELLA COMUNITA’ NAZIONALE.”

LE ALTRE NORMATIVE DI RIFERIMENTO

11

TROVIAMO ALTRE FONTI DI DIRITTO IN CUI VIENE RICHIAMATO IL CONCETTO DI ORDINE PUBBLICO:

-NEL CODICE CIVILE

-NEL CODICE PENALE E NEL DIRITTO PENALE IN GENERE IVI COMPRESI LE LEGGI SPECIALI

-NELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

-NELLA LEGISLAZIONE DI EMERGENZA IN SITUAZIONI CONGIUNTURALI QUALI PERICOLO PER TERRORISMO, MAFIA, ATTENTATI ETC.

IL CONCETTO DI SICUREZZA

12

NEL NOSTRO ORDINAMENTO RINVENIAMO DIVERSI CONCETTI RIFERITI AL TERMINE SICUREZZA:

- SICUREZZA INTESA COME **SAFETY**. QUESTA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' LECITE E' LA CONDIZIONE NECESSARIA PER ASSICURARE L'INCOLUMITA' DELLE PERSONE IN CONSEGUENZA DI ANOMALIE E DI RISCHI DI FUNZIONAMENTO.

IL CONCETTO DI SICUREZZA INTESO COME SECURITY:

13

- SI INTENDE LA CONDIZIONE FINALIZZATA AD EVITARE ED IMPEDIRE L'ILLEGALITA', LE AGGRESSIONI, NELL'AMBITO DI ATTIVITA' ILLECITE ED ILLEGALI.**
- IN TAL SENSO SI RICHIAMANO LE FORZE DI SICUREZZA, GLI UOMINI DELLA SICUREZZA ETC.**

IL TULPS DOPO I VARI INTERVENTI LEGISLATIVI CHE SI SONO SUCCEDUTI NEL TEMPO PREVEDE MOLTE IPOTESI DI ILLECITO AMMINISTRATIVO, TUTTAVIA MOLTE IPOTESI DI ILLECITO MANTENGONO CARATTERE DI ILLECITO PENALE CON CONSEGUENTE DEFERIMENTO DEL SOGGETTO ALLA COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA.

LE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA PREVISTE DAL TULPS

15

**IL TULPS CONTEMPLA DIVERSE AUTORITA' DI
PUBBLICA SICUREZZA A CARATTERE
NAZIONALE, PROVINCIALE E LOCALE :**

- IL MINISTERO DELL'INTERNO CON IL RELATIVO
DIPARTIMENTO DI P.S. AUTORITA' DI P.S. A
CARATTERE NAZIONALE**
- IL PREFETTO ED IL QUESTORE QUALI AUTORITA'
DI P.S. A CARATTERE PROVINCIALE**

ALTRE AUTORITA' A LIVELLO NAZIONALE DI PUBBLICA SICUREZZA

16

**IL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA IN
BASE ALLE DIRETTIVE E ORDINI DEL MINISTRO
DELL'INTERNO E SOTTO LA DIREZIONE DEL
CAPO DELLA POLIZIA PROVVEDE :**

- A DARE ATTUAZIONE ALLA POLITICA
DELL'ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA;**
- PROVVEDE AL COORDINAMENTO TECNICO E
OPERATIVO DI TUTTE LE FORZE DI POLIZIA;**

- **PROVVEDE ALLA DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO;**
- **PROVVEDE ALLA DIREZIONE E GESTIONE TECNICO LOGISTICA ANCHE PER LE ESIGENZE DEL MINISTERO DELL'INTERNO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 121/1981, C.D. LEGGE DI SMILITARIZZAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO CUI SONO SEGUITE POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO.**

ULTERIORI ORGANI DI P.S.

18

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA.

E' ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO ED E' ORGANO DI COORDINAMENTO DELLE DIVERSE FORZE DI POLIZIA PREPOSTE ALL'ORDINE PUBBLICO (POLIZIA DI STATO, CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO.

GLI ORGANI PROVINCIALI DI P.S.

19

- IL COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA.

E' ORGANO AUSILIARIO DI CONSULENZA PER IL PREFETTO ED E' COMPOSTO DAL PREFETTO, QUESTORE, COMANDANTI PROVINCIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA, CORPO FORESTALE DELLO STATO OLTRE AI SINDACI DEI COMUNI INTERESSATI DA PROBLEMATICHE SUL PROPRIO TERRITORIO.

L'AUTORITA' LOCALE DI P.S.

20

- IL SINDACO E' AUTORITA' LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TULPS.

ESSO AGISCE IN DUPLICE VESTE:

- 1) QUALE AUTORITA' A CAPO DEL COMUNE**
- 2) QUALE UFFICIALE DI GOVERNO E QUINDI QUALE RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO CENTRALE.**

**CON LA RIFORMA ATTUATA DALLA
LEGGE COST. 3 DEL 2001 CHE HA
MODIFICATO IL TITOLO QUINTO
DELLA COSTITUZIONE ORDINE
PUBBLICO E SICUREZZA
RIMANGONO FUNZIONI DI
COMPETENZA ESCLUSIVA E NON
CONCORRENTE DELLO STATO.**

IL CONCETTO DI POTESTA' DI POLIZIA

22

DOTTRINA E GIURISPRUDENZA SONO CONCORDI NEL DEFINIRE LA POTESTA' DI POLIZIA IN SENSO GENERALE COME UN POTERE-DOVERE AFFIDATO AD UN SOGGETTO, NON NEL SUO INTERESSE, BENSÌ A TUTELA DI UN INTERESSE ALTRUI RITENUTO MERITEVOLE DI PROTEZIONE.

PERCHÈ SI ABBIAM POTESTA' OCCORRE INOLTRE UNA CORRISPONDENTE POSIZIONE PASSIVA DI SOGGEZIONE, DA PARTE DI UN ALTRO SOGGETTO, CHE A QUESTO DOVERE NON PUO' SOTTRARSI.

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

23

**L'ATTUALE NORMATIVA E GIURISPRUDENZA
INDIVIDUA I SEGUENTI CONCETTI:**

- *ORDINE PUBBLICO;***
- *PUBBLICA SICUREZZA***
- *SICUREZZA PUBBLICA***
- *POLIZIA AMMINISTRATIVA DI SICUREZZA***

I PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

24

**NEL CAMPO DELLA POLIZIA DI SICUREZZA
TROVIAMO I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:**

- 1) LE AUTORIZZAZIONI**
- 2) GLI ORDINI**
- 3) I PROVVEDIMENTI DI NECESSITA' E URGENZA**
- 4) LE COSIDDETTE ORDINANZE LIBERE**

LE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

25

**PER AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA
INTENDIAMO I SEGUENTI
PROVVEDIMENTI:**

- LE LICENZE**
- LE ISCRIZIONI IN APPOSITI REGISTRI**
- LE APPROVAZIONI E SIMILI ATTI
DELL'AUTORITA' DI POLIZIA.**

DEVONO ESSERE NEGATE:

26

A CHI HA RIPORTATO UNA CONDANNA A PENE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE SUPERIORE A TRE ANNI PER DELITTO NON COLPOSO E NON HA OTTENUTO LA RIABILITAZIONE OVVERO A CHI E' SOTTOPOSTO A MISURA DI SICUREZZA PERSONALE O E' STATO DICHIARATO DELINQUENTE ABITUALE, PROFESSIONALE O PER TENDENZA.

POSSONO ESSERE NEGATE:

27

A CHI HA RIPORTATO CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO O CONTRO L'ORDINE PUBBLICO OVVERO PER DELITTI CONTRO LE PERSONE COMMESSI CON VIOLENZA O PER FURTO RAPINA, ESTORSIONE, SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE O PER VIOLENZA O RESISTENZA ALL'AUTORITA' OVVERO A CHI E' SPROVVISTO DEL REQUISITO DELLA BUONA CONDOTTA.

DEVONO ESSERE NEGATE

28

QUANDO NELLA PERSONA
AUTORIZZATA VENGONO A
MANCARE IN TUTTO O IN PARTE LE
CONDIZIONI PRESCRITTE.

POSSONO ESSERE REVOCATE O SOSPENSE NEI SEGUENTI CASI:

29

- IN CASO DI ABUSO AI SENSI DELL'ART. 10 DEL TULPS;**
- QUANDO SOPRAGGIUNGO O VENGONO A RISULTARE CIRCOSTANZE CHE AVREBBERO IMPOSTO O CONSENTITO IL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE**

LE DISPOSIZIONI NORMATIVE C.D. ANTIMAFIA

30

L'ART. 10 DELLA LEGGE 575/65 STABILISCE CHE L'APPLICAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI UNA MISURA DI PREVENZIONE, DETERMINA LA DECADENZA DI DIRITTO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI ,ETC.

I DIVIETI E LE DECADENZE OPERANO NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE CONVIVA CON LA PERSONA SOTTOPOSTA A MISURE DI PREVENZIONE NONCHE' NEI CONFRONTI DI IMPRESE, ASSOCIAZIONI O SOCIETA' LA CUI PERSONA SIA AMMINISTRATORE O DETERMINI IN QUALSIASI MODO SCELTE E INDIRIZZI

LA DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

31

**IL DECRETO SEMPLIFICAZIONE DEL 2012 HA
NOTEVOLMENTE RIFORMATO LA PRECEDENTE
NORMATIVA IN MATERIA DI VALIDITA' DELLE
AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA.**

**NELLO SPECIFICO OVE NON SIA PREVISTA LA
VALIDITA' ANNUALE DELLE LICENZE DI P.S.,
QUEST'ULTIME HANNO VALIDITA' DI ANNI 3.**

IL RAPPRESENTANTE E IL PRESPOSTO

32

IL TULPS CONTEMPLA QUESTE DUE FIGURE DI SOGGETTI:

- **PER RAPPRESENTANTE** INTENDIAMO L'ALTER EGO DEL TITOLARE E PERTANTO L'ART. 8 DEL TULPS PREVEDE CHE QUEST'ULTIMO DEBBA POSSEDERE ANALOGHI REQUISITI DEL TITOLARE DI LICENZA DI POLIZIA;
- **PER PREPOSTO** SI INTENDE SEMPLICEMENTE LA PERSONA INCARICATA ESCLUSIVAMENTE DELLA GESTIONE DEL PUBBLICO ESERCIZIO.

GLI ORDINI DI POLIZIA

33

SONO QUELLI DESTINATI A REALIZZARE LE MISURE DI POLIZIA. L'EVENTUALE INOSSERVANZA E' PUNITA AI SENSI DELL'ART. 1 DEL TULPS. INOLTRE QUALORA L'INTERESSATO NON VI OTTEMPERI E' PREVISTA L'ESECUZIONE D'UFFICIO DELL'ORDINE MEDESIMO.

L'ORDINE PUO' ESSERE POSITIVO CIOE' E' UN COMANDO OVVERO NEGATIVO E QUINDI SIAMO IN PRESENZA DI UN DIVIETO.

TRA LE TIPOLOGIE DI COMANDI

34

VI RIENTRANO:

- LO SCIoglimento DELLE RIUNIONI PUBBLICHE PERICOLOSE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA (ART. 20 TULPS);

- L'ORDINE DELLA AUTORITA' DI P.S. DI SOTTOPOSIZIONE A RILIEVI SEGNALETICI (ART. 4 TULPS);

- L'ORDINE DEL PREFETTO DI CONSEGNA DI ARMI LEGALMENTE DETENTUTE (ART. 40 TULPS);

- **L'ORDINE DI CESSAZIONE DI UNO SPETTACOLO E SE NECESSARIO DI SGOMBERO DI UN LOCALE NEL CASO DI TUMULTI O DI DISORDINI OVVERO DI PERICOLO PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA O PER ATTI CONTRARI ALLA MORALITA' PUBBLICA O CONTRO IL BUON COSTUME (ART. 82 TULPS)**
- **ORDINE EMESSE A CARICO DI UN SOGGETTO DI RIENTRO NEL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA IN QUANTO RAGGIUNTO DA FOGLIO DI VIA (ART. 2 DELLA LEGGE 1423/1956).**

LE ORDINANZE LIBERE

36

SI TRATTA DEI PROVVEDIMENTI EMESSI DAL MINISTRO DELL'INTERNO O DAI PREFETTI NELLE IPOTESI IN CUI SIA DICHIARATO LO STATO DI PERICOLO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 216 E 217 DEL TULPS.

DI FATTO INTRODUCONO UNA DISCIPLINA DEROGATORIA RISPETTO ALL'ORDINE NORMATIVO RISULTANTE DALLE FONTI LEGISLATIVE COMPRIMENTO DIRITTI E AMPLIANDO DOVERI IN DEROGA ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA.

LA TUTELA DEL CITTADINO CONTRO I PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

37

**CONTRO TUTTI I PROVVEDIMENTI ADOTTATI
NELL'AMBITO DI PUBBLICA SICUREZZA SONO
PREVISTI I MEDESIMI RIMEDI PREVISTI PER GLI ATTI
AMMINISTRATIVI OSSIA:**

- RICORSO GERARCHICO AL MINISTRO DELL'INTERNO;**
- RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO;**
- RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO O A QUELLO
ORDINARIO SECONDO LA COMPETENZA**

***ANALIZZIAMO ORA I
PRINCIPALI ARTICOLI DEL
TULPS DI INTERESSE PER
L'ATTIVITA' DI POLIZIA
AMMINISTRATIVA DA PARTE
DELLA POLIZIA LOCALE***

**PRELIMINARMENTE FISSIAMO LA PROCEDURA
NELL'ACCERTAMENTO DI ILLECITI AL TULPS:**

**SE A CARATTERE PENALE SI DOVRA' PROCEDERE A
REDIGERE I SEGUENTI ATTI:**

- VERBALE DI ACCERTAMENTI URGENTI EX ART.
354 C.P.P.;**
- ANNOTAZIONE DI P.G.;**
- VERBALE DI IDENTIFICAZIONE, ELEZIONE DI**

DOMICILIO E NOMINA DEL DIFENSORE;

- EVENTUALE VERBALE DI SEQUESTRO;

- VERBALE DI SPONTANEE DICHIARAZIONI SE RESE DALL'INDAGATO;

- VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI RESE DAI TESTI;

- TUTTA L'ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE SARA' CRISTALLIZZATA NELLA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO AI SENSI DELL'ART. 347.

NEL CASO DI ILLECITO A CARATTERE AMMINISTRATIVO SI DOVRA':

- PROCEDERE A COMPILARE VERBALE DI ISPEZIONE DI LUOGHI DIVERSI DALLA PRIVATA DIMORA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 689/1981;**
- VERBALIZZARE EVENTUALI DICHIARAZIONI;**
- VERBALIZZARE EVENTUALI SEQUESTRI SE OPERATI IN SEDE DI ISPEZIONE;**

PROCEDERE QUINDI ALLA VERBALIZZAZIONE IMMEDIATA O CON SUCCESSIVA NOTIFICA.

QUALORA AI SENSI DELLA L. 689/1981 NON AVVENGA IL PAGAMENTO ENTRO IL TERMINE OVVERO NON VENGA CHIESTA AUDIZIONE O PERVENGANO SCRITTI DIFENSIVI SI EMETTERA' ORDINANZA INGIUNZIONE CONTRO LA QUALE PUO' ESSERE PROPOSTO RICORSO ALLA COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA, ORA GIUDICE DI PACE.

PER CONOSCERE SE L'ILLECITO SIA A CARATTERE PENALE OVVERO AMMINISTRATIVO IL TULPS CONTEMPLA AGLI ARTICOLI 17, 17 BIS SPECIFICANDO QUINDI LA LORO NATURA. I SUCCESSIVI COMMI TER, QUATER, QUINQUIES, SEXIES SPECIFICANO LE MODALITA' E LE SANZIONI ACCESSORIE CORRELATE AGLI ILLECITI CONTEMPLATI NEL TULPS MEDESIMO.

LE MODALITA' DI ISPEZIONE DEL PUBBLICO ESERCIZIO E DEI LOCALI OVE SI SVOLGONO ATTIVITA' SOGGETTE A LICENZE DI P.S.

44

I RIFERIMENTI NORMATIVI CHE CI SUPPORTANO DURANTE L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SONO I SEGUENTI:

- **NEL CASO DI ILLECITI AMMINISTRATIVI ISPEZIONE DI LUOGHI DIVERSI DALLA PRIVATA DIMORA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689;**
- **NEL CASO DI POSSIBILE REATO POTERE DOVERE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA DI ACCERTARE IL REATO, ASSICURARE LE FONTI DI PROVA E INDIVIDUARE GLI AUTORI, NONCHE' DI IMPEDIRE CHE LO STESSO POSSA ULTERIORMENTE AGGRAVARE GLI EFFETTI ANTIGIURIDICI AI SENSI DELL'ART. 55 DEL VIGENTE CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN QUESTO CASO PERQUISIZIONE EX ART. 352 C.P.P. (ATTUABILE IN CASO DI URGENZA ANCHE DAGLI AGENTI DI P.G. EX ART.112 E 114 DISP. ATT.NE C.P.P.);**
- **ACCERTAMENTI URGENTI SU COSE, LUOGHI ETC. EX ART. 354 C.P.P. (ATTENZIONE OBBLIGO DI AVVISARE FACOLTA' DI ASSISTENZA DIFENSORE)**

L'ART. 16 DEL TULPS

45

L'ART. 16 DEL TULPS CONTEMPLA CHE UFFICIALI E AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA POSSANO ACCEDERE IN QUALSIASI ORARIO NEI LOCALI IN CUI SVOLGANO ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA AL FINE DI VIGILARE SULL'ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONE IMPOSTE DALLA LEGGE, OVVERO DAI REGOLAMENTI OVVERO DALLA AUTORITÀ. IN TAL SENSO IMPORTANTE È IL RICHIAMO PREVISTO A TALE FACOLTÀ ANCHE DALL'ART. 20 DEL D.P.R. 616/1977, CHE DI FATTO ULTERIORMENTE LEGITTIMA LA FACOLTÀ DI INTERVENTO ANCHE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DURANTE LE ISPEZIONI E CONTROLLI DELLE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO.

ANALISI DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL TULPS.

46

***DI SEGUITO UNA BREVE
RASSEGNA DEGLI ARTICOLI
DEL TULPS DI MAGGIORE
INTERESSE PER L'ATTIVITA' DI
POLIZIA LOCALE.***

ART. 100 TULPS

47

L'ART. 100 DEL TULPS IL QUALE CONTEMPLA IN CAPO AL QUESTORE, CHE RICORDIAMO È AUTORITÀ PROVINCIALE DI PUBBLICA SICUREZZA, LA FACOLTÀ DI SOSPENDERE LA LICENZA DI POLIZIA RILASCIATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI UN ESERCIZIO A SEGUITO:

- **DELL'AVVENIMENTO NEL LOCALE DI TUMULTI O GRAVI DISORDINI**
- **O CHE COSTITUISCA RITROVO ABITUALE DI PERSONE PREGIUDICATE O PERICOLOSE**
- **O CHE COMUNQUE POSSA COSTITUIRE PERICOLO PER L'ORDINE PUBBLICO, LA MORALITÀ OVVERO PER IL BUON COSTUME O PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI. IN CASO DI REITERAZIONE DI FATTI GRAVI PUÒ ESSERE DISPOSTA LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.**
- **LA NORMA RIGUARDA QUINDI TUTTI I PUBBLICI ESERCIZI E NON SOLTANTO I PUBBLICI ESERCIZI IN CUI VENGA EFFETTUATA LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SENSI DELL'ART. 86 DEL TULPS.**

I DIVIETI CORRELATI ALLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 86 TULPS

48

SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA I PUBBLICI ESERCIZI DI CUI SOPRA ED IN PARTICOLARE QUELLI IN CUI SI EFFETTUA ATTIVITÀ DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, OVVERO DELLE SALE DA GIOCO OVE SI SVOLGA ANCHE SOMMINISTRAZIONE, IL TULPS ED IL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CONTEMPLANO ALCUNI DIVIETI E OBBLIGHI CHE NELLO SPECIFICO ESAMINIAMO DI SEGUITO:

- ❖ **-DIVIETO CONTEMPLATO DALL'ART. 101 DEL TULPS DI ADIBIRE IL LOCALE A UFFICIO DI COLLOCAMENTO OVVERO IL DIVIETO AI SENSI DELL'ART. 104 DEL MEDESIMO TULPS DI CORRISPONDERE IN TUTTO O IN PARTE, MERCEDI O SALARI IN BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI SPECIE. ENTRAMBI GLI ILLECITI SONO SANZIONATI AI SENSI DELL'ART. 17 BIS DEL TULPS CON UNA SANZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.**
- ❖ **-OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DI COPIA DELLA AUTORIZZAZIONE O SCIA NONCHÉ LA RIPRODUZIONE A STAMPA DEGLI ARTT. 101 DEL TULPS E 166,177,180,181,186 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE IN RELAZIONE APPUNTO ALL' ART. 180 DEL TULPS.**
- ❖ **-DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE COME PREZZO DI SCOMMESSA O DI GIOCO AI SENSI DELL' ART. 181 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TULPS;**
- ❖ **-OBBLIGO DI TENERE ACCESA UNA LUCE ALLA PORTA PRINCIPALE DALL'IMBRUNIRE ALLA CHIUSURA AI SENSI DELL' ART. 185 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TULPS;**

I DIVIETI CORRELATI ALLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 86 TULPS

49

- ❖ **SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA I PUBBLICI ESERCIZI DI CUI SOPRA ED IN PARTICOLARE QUELLI IN CUI SI EFFETTUA ATTIVITÀ DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IL TULPS ED IL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CONTEMPLANO ALCUNI DIVIETI E OBBLIGHI CHE NELLO SPECIFICO ESAMINIAMO DI SEGUITO:**
- ❖ **DIVIETO CONTEMPLATO DALL'ART. 101 DEL TULPS DI ADIBIRE IL LOCALE A UFFICIO DI COLLOCAMENTO OVVERO IL DIVIETO AI SENSI DELL'ART. 104 DEL MEDESIMO TULPS DI CORRISPONDERE IN TUTTO O IN PARTE, MERCEDI O SALARI IN BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI SPECIE. ENTRAMBI GLI ILLECITI SONO SANZIONATI AI SENSI DELL'ART. 17 BIS DEL TULPS CON UNA SANZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.**
- ❖ **OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DI COPIA DELLA AUTORIZZAZIONE O SCIA NONCHÉ LA RIPRODUZIONE A STAMPA DEGLI ARTT. 101 DEL TULPS E 166,177,180,181,186 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE IN RELAZIONE APPUNTO ALL' ART. 180 DEL TULPS.**
- ❖ **DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE COME PREZZO DI SCOMMESSA O DI GIOCO AI SENSI DELL' ART. 181 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TULPS;**
- ❖ **DIVIETO DI VENDITA IN FORMA AMBULANTE DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE AI SENSI DELL' ART. 30 C. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO IN RELAZIONE ALL' ART. 87 DEL TULPS.**

I DIVIETI CORRELATI ALL'ART. 86 TULPS

50

-OBBLIGO DI TENERE ACCESA UNA LUCE ALLA PORTA PRINCIPALE DALL'IMBRUNIRE ALLA CHIUSURA AI SENSI DELL' ART. 185 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TULPS;

-DIVIETO DI UTILIZZO DEL LOCALE COME UFFICIO DI COLLOCAMENTO AI SENSI DELL' ART. 101 DEL TULPS;

-OBBLIGO DI CESSARE , ALL'ORA DELLA CHIUSURA, OGNI SERVIZIO O SOMMINISTRAZIONE E DI EFFETTUARE LO SGOMBERO DEL LOCALE AI SENSI DELL' ART. 186 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TULPS;

-RIFIUTO INGIUSTIFICATO DI SOMMINISTRARE ALIMENTI O BEVANDE AI SENSI DELL' ART. 187 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TULPS; AL CONTRARIO I GESTORI HANNO L'OBBLIGO DI RIFIUTARSI DI SOMMINISTRARE BEVANDE ALCOLICHE A PERSONE CHE SI TROVINO NELLE SEGUENTI CONDIZIONI: AI MINORI DI ANNI 18 OVVERO AGLI INFERMI DI MENTE AI SENSI DELL'ART. 689 CODICE PENALE, A PERSONE IN EVIDENTE STATO DI UBRIACHEZZA AI SENSI DELL'ART. 681 DEL CODICE PENALE OVVERO A CHI CAGIONA UBRIACHEZZA ALTRUI AI SENSI DELL'ART. 690 DEL MEDESIMO CODICE PENALE. AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 274/2000 ED IN PARTICOLARE DELL' ART. 52, TALI ILLECITI SONO ORA DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE.

ART. 8 TULPS

51

L'ARTICOLO 8 DEL TULPS NORMA E SPECIFICA IL CONCETTO DI RAPPRESENTANZA DA PARTE DEL TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA.

NELL'IPOTESI DI RAPPRESENTANZA NON AUTORIZZATA, PER EFFETTO DELLA DEPENALIZZAZIONE SIAMO IN PRESENZA DI UN ILLECITO A CARATTERE AMMINISTRATIVO.

ART. 9 TULPS

52

L'ARTICOLO 9 DEL TULPS CONTEMPLA DUE DIVERSE SANZIONI, UNA A CARATTERE PENALE E UNA A CARATTERE PECUNIARIO DA APPLICARSI DISTINTAMENTE SECONDO LA NATURA DELL'ILLECITO (VEDERE ARTT. 17 E 17 BIS DEL TULPS MEDESIMO A SEGUITO DELL'INTERVENTO DI DEPENALIZZAZIONE)

L'ART. 15 TULPS

53

**L'AUTORITA' DI P.S. PUO' SEMPRE
DISPORRE CON APPOSITO INVITO LA
COMPARIZIONE DI SOGGETTI CHE
DEVONO OTTEMPERARE ALL'INVITO NEL
TERMINE E CON LE MODALITA'
PRESCRITTE. L'INOSSERVANZA E' PUNITA
CON SEMPLICE SANZIONE
AMMINISTRATIVA**

ART. 86 TULPS

54

QUESTA IPOTESI DI ILLECITO, PER CHI APRE UNA LOCANDA, ALBERGO, TRATTORIA, PENSIONE, SALA PUBBLICA DA BIGLIARODO ETC. E' ORMAI A CARATTERE RESIDUALE PER QUELLE REGIONI CHE NON HANNO ADOTTATO NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO. NEL CASO DELLA REGIONE LOMBARDIA VEDESI TESTO UNICO LEGGE 6/2010, CHE HA CODIFICATO LE VARIE NORMATIVE IN MATERIA DI SETTORE.

ART. 86 TULPS - SEGUE

55

SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA LA LICENZA ART. 86 DEL TULPS QUEST'ULTIMA È NECESSARIA PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO OVVERO DI SALE GIOCHI ED È RILASCIATA DAL SINDACO. PER LE SALE DI SCOMMESSA LA LICENZA E' RILASCIATA DAL QUESTORE.

RELATIVAMENTE AGLI APPARECCHI ED AI CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DI CUI ALL' ART. 110 DEL TULPS, COMMI 6 E 7, OLTRE AL POSSESSO DELLA SUDDETTA LICENZA È ALTRESÌ NECESSARIO AVER OTTENUTO SPECIFICO NULLA OSTA DA PARTE DELLA A.A.M.S. OSSIA AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO ALTRESÌ PER SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

CORSO LUDOPATIE COMO 8/15 GIUGNO 2016

ART. 86 TULPS - SEGUE

56

- ❖ **ATTIVITÀ DI PRODUZIONE O DI IMPORTAZIONE DEGLI APPARECCHI SOPRA DESCRITTI;**
- ❖ **ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE OVVERO DI GESTIONE ANCHE IN FORMA INDIRECTA;**
- ❖ **INSTALLAZIONE DI APPARECCHI O CONGEGNI DA GIOCO DI QUALSIASI TIPO PRESO ESERCIZI COMMERCIALI O IN PUBBLICI ESERCIZI DIVERSI DA QUELLI GIÀ IN POSSESSO DI ALTRE LICENZE DI CUI **AL PRIMO O SECONDO COMMA DELL' ART. 88 DEL TULPS**, OVVERO PER L'INSTALLAZIONE IN ALTRE AREE APERTE AL PUBBLICO OD IN CIRCOLI PRIVATI.**

ART. 110 TULPS

57

QUESTO ARTICOLO DEL TULPS NORMA L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ALL'INTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO. NELLO SPECIFICO SI TRATTA DI CONGEGNI O APPARECCHI DA GIOCO. TUTTAVIA E' RAVVISABILE TALE VIOLAZIONE IN RELAZIONE ALL'ART. 86 NEL CASO DI INSTALLAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO O DEI CLIENTI DI CONGEGNI O APPARATI TERMINALI DI TELEFONIA INTERNET-POINT.

ART. 110 TULPS - SEGUE

58

L'ART. 110 DEL TULPS CONTEMPLA DIVERSE TIPOLOGIE DI APPARECCHI E CONGEGNI DI DIVERTIMENTO E DI TRATTENIMENTO, CHE SI DISTINGUONO ESSENZIALMENTE IN BASE AL PREMIO EROGATO E CONSENTITO:

- APPARECCHI CHE DISTRIBUISCONO VINCITE IN DENARO (PREVISTE ALL' ART. 110 C. 6 DEL TULPS);**
- APPARECCHI CHE NON DISTRIBUISCONO VINCITE IN DENARO (PREVISTE ALL' ART. 110 C. 7 DEL TULPS);**
- APPARECCHI ELETTROMECCANICI CON PREMI CONSISTENTI IN PICCOLA OGGETTISTICA E DI MODICO VALORE;**
- APPARECCHI CHE NON DISTRIBUISCONO PREMI.**

ART. 110 TULPS - SEGUE

59

RICORDIAMO CHE È SEMPRE VIETATA L'INSTALLAZIONE NONCHÉ L'UTILIZZO DI PARECCHIE CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA GIOCO D'AZZARDO IN PUBBLICI ESERCIZI, LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO NONCHÉ IN CIRCOLI ED ASSOCIAZIONI DI QUALUNQUE SPECIE. SONO CONSIDERATI AI FINI DEL CODICE PENALE, ED IN PARTICOLARE AGLI ARTT. 718 E 720 QUEI CONGEGNI DESTINATI AL GIOCO D'AZZARDO QUELLI CHE HANNO: INSITA LA SCOMMESSA O CHE CONSENTONO VINCITE PURAMENTE ALEATORIE DI QUALSIASI PREMIO DI DENARO O IN NATURA O VINCITE DI VALORE SUPERIORE AI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE DI RIFERIMENTO

ART. 110 TULPS - SEGUE

60

E' FATTO OBBLIGO AI TITOLARI DI SALE DA BIGLIARDO O DA GIOCO O NEGLI ALTRI ESERCIZI, IVI COMPRESI I CIRCOLI PRIVATI E AUTORIZZATI ALLA PRATICA DEL GIOCO O ALLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO DI TENERE SEMPRE ESPOSTA AI SENSI DELL' ART. 110 DEL TULPS DI UNA APPOSITA TABELLA, VIDIMATA DAL QUESTORE ED APPROVATA DAL SINDACO, NELLA QUALE SONO INDICATI I GIOCHI D'AZZARDO E QUELLI CHE L'AUTORITÀ STESSA RITIENE DI DOVER VIETARE NEL PUBBLICO INTERESSE NONCHÉ LE PRESCRIZIONI ED I DIVIETI SPECIFICI CHE RITIENE UTILI PER IL PUBBLICO INTERESSE. INOLTRE LA MEDESIMA TABELLA DEVE FARE ESPRESSA MENZIONE IN ORDINE AL DIVIETO DI EFFETTUARE SCOMMESSE. IL SINDACO IN QUALITÀ DI AUTORITÀ LOCALE DI PS PUO' INOLTRO VIETARE PRATICHE DI GIOCO CONSIDERATE D'AZZARDO E TIPICAMENTE LOCALE PREVIA APPROVAZIONE DEL QUESTORE COMPETENTE.

ART. 110 TULPS - SEGUE

61

L'INOSSERVANZA DEL PRESENTE OBBLIGO RIVESTE ANCORA CARATTERE DI ILLECITO PENALE AI SENSI DEGLI ARTT. 110 COMMA 1 IN RELAZIONE ALL'ART. 17 BIS DEL TULPS. INOLTRE L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI E DEI CONGEGNI DA GIOCO È SEMPRE VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. L'EVENTUALE VIOLAZIONE DI QUESTO DIVIETO È SANZIONATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 20 DEL DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011 CONVERTITO CON LEGGE 111/2011 E PREVEDE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA OBLABILE IN MISURA RIDOTTA PARI A € 6.666,67 NONCHÉ LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PER UN PERIODO DA 10 FINO A 30 GIORNI.

SEGUE ARTT. 86 E 110 TULPS

62

LA LICENZA RILASCIATA VALE ESCLUSIVAMENTE PER I LOCALI IN ESSA INDICATI ED È AMMESSA LA RAPPRESENTANZA AI SENSI DELL' ART. 8 DEL TULPS. ULTERIORI NORME IN MATERIA LE RINVENIAMO NEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TULPS ED IN PARTICOLARE DAGLI ARTT. 204 A 223 DEL MEDESIMO. VIGE L'OBBLIGO DI TENUTA DI APPOSITO REGISTRO GIORNALE DEGLI AFFARI CONCLUSI E NEI LOCALI OVE SI SVOLGE L'ATTIVITÀ DEVE ESSERE SEMPRE AFFISSA IN MODO VISIBILE LA TABELLA DELLE OPERAZIONI CHE SI SVOLGONO CON I RELATIVI PREZZI AI SENSI DELL' ART. 120 COMMA 1 DEL TULPS, MENTRE IL COMMA 2 DEL MEDESIMO ARTICOLO FA ESPRESSO DIVIETO DI COMPIERE OPERAZIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE OVVERO DI RICEVERE PAGAMENTI SUPERIORI A QUANTO DICHIARATO NONCHÉ DI CONCLUDERE OPERAZIONI CON PERSONE SPROVVISTE DI CARTA DI IDENTITÀ (O DOCUMENTO EQUIPOLLENTE) COME ABBIAMO VISTO NELLA PREMessa DEDICATA ALL'IDENTIFICAZIONE AI FINI DI PUBBLICA SICUREZZA DELLE PERSONE.

ARTT. 87, 88 TULPS

63

COSTITUISCE ILLECITO A CARATTERE AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 87 TULPS LA SOMMINISTRAZIONE O LA VENDITA AMBULANTE DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE FATTI SALVI I CASI PREVISTI DAGLI ART. 160 E 176 DEL REG. TULPS.

L'ART. 88 TULPS PUNISCE CON ILLECITO A CARATTERE PENALE L'ESERCIZIO ABUSIVO DELLA ATTIVITA' DI SCOMMESSE IN RELAZIONE ALLA LEGGE N. 401 DEL 1989 E S.M.I.

ARTT. 162 E 163 TULPS

64

L'ART. 162 TULPS PREVEDE PER LE PERSONE DIMESSE DAL CARCERE L'OBBLIGO DI PRESENTARSI ALLA AUTORITA' DI P.S. DEL COMUNE DI RESIDENZA. ANALOGAMENTE TALE OBBLIGO E' PREVISTO AI SENSI **DELL'ART. 163 TULPS** PER LE PERSONE DESTINATARIE DI PROVVEDIMENTO DI RIMPATRIO OBBLIGATORIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO.

COS'E' LA LUDOPATIA?

65

IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (DEFINITO ANCHE O GENERICAMENTE E IMPROPRIAMENTE LUDOPATIA) È UN DISTURBO DEL COMPORTAMENTO RIENTRANTE NELLA CATEGORIA DIAGNOSTICA DEI DISTURBI DEL CONTROLLO DEGLI IMPULSI. NELL'ULTIMA EDIZIONE DEL DSM IL GIOCO D'AZZARDO È STATO INQUADRATO NELLA CATEGORIA DELLE COSIDDETTE **DIPENDENZE COMPORTAMENTALI.**

COS'E' LA LUDOPATIA?

66

HA UNA FORTE ATTINENZA CON LA TOSSICODIPENDENZA; INFATTI IL GIOCATORE D'AZZARDO PATOLOGICO MOSTRA UNA CRESCENTE DIPENDENZA NEI CONFRONTI DEL GIOCO D'AZZARDO, AUMENTANDO LA FREQUENZA DELLE GIOCATE, IL TEMPO PASSATO A GIOCARE, LA SOMMA SPESA NELL'APPARENTE TENTATIVO DI RECUPERARE LE PERDITE, INVESTENDO PIÙ DELLE PROPRIE POSSIBILITÀ ECONOMICHE (FACENDOSI PRESTARE I SOLDI E COPRENDOSI DI DEBITI) E TRASCURANDO GLI IMPEGNI CHE LA VITA GLI RICHIEDE.

NELL'ERA «MULTIMEDIALE» LA FIGURA DEL GIOCATORE D'AZZARDO SUBISCE UNA "EVOLUZIONE": PRIMA ERA FACILMENTE INDIVIDUABILE, "SEGREGATO" NEI LUOGHI A LUI DEPUTATI, ORA CHIUNQUE SIA IN POSSESSO DI UN COMPUTER COLLEGATO A INTERNET E DI UNA CARTA DI CREDITO PUÒ DIVENTARE UN GIOCATORE COMPULSIVO. IL GIOCO ON-LINE È ESTREMAMENTE PERICOLOSO DA QUESTO PUNTO DI VISTA, PERCHÉ NELLA SOLITUDINE DELLA PROPRIA CASA IL GIOCATORE NON HA FRENI, NÉ INIBITORI NÉ PRATICI: HA INFATTI LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AL GIOCO SEMPRE, SENZA INCORRERE NELLO SGUARDO GIUDICANTE ALTRUI. VIENE IN QUESTO MODO A MANCARE LA FUNZIONE SOCIALIZZANTE DEL GIOCO, CHE DIVIENE UN RITUALE SOLITARIO E UNA COMPULSIONE. ANCHE QUI, COME IN ALTRE NET PATOLOGIE, IL SOGGETTO RIMANE IMPRIGIONATO IN UN CIRCOLO VIZIOSO, AL PUNTO DA TRASCURARE, NEI CASI PATOLOGICI, I RAPPORTI UMANI, SOCIALI E FAMILIARI.

LA SITUAZIONE IN ITALIA

68

IN ITALIA LA CURA DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO È PIUTTOSTO RECENTE. IN ALCUNE REGIONI I SERT (SERVIZI PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE DELLE ASL ORA AST IN LOMBARDIA) HANNO ISTITUITO SPECIFICHE ÉQUIPE (COMPOSTE DA MEDICI, PSICOLOGI, ASSISTENTI SOCIALI, EDUCATORI, INFERMIERI) CHE SI OCCUPANO DI DIAGNOSI E CURA DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO **ESISTONO INOLTRE ASSOCIAZIONI CHE SI OCCUPANO DI AUTO MUTUO AIUTO.**

LA NORMATIVA REGIONALE LOMBARDA

69

CON LA SENTENZA N. 300/2011 LA CORTE COSTITUZIONALE HA DIPANATO LE TANTE PROBLEMATICHE TRA CUI ANCHE I CONFLITTI NELLE COMPETENZE STATALI E NON , MOLTE REGIONI, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE SONO INTERVENUTE CON SPECIFICI PROVVEDIMENTI NORMATIVI FINALIZZATI A PREVENIRE RADICALMENTE LE PATOLOGIE E LE DIPENDENZE ASCRIVIBILI AL FENOMENO DELLA LUDOPATIA.

LA NORMATIVA REGIONALE LOMBARDA

70

CON LA LEGGE N. 8 DEL 21 OTTOBRE 2013, PUBBLICATA SUL BURL N. 43 DEL 22/10/2013, REGIONE LOMBARDIA, INTRODUCOVA SPECIFICHE DISPOSIZIONI NORMATIVE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DI FORME DI DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (DI SEGUITO MEGLIO INDICATE CON L'ACRONIMO DI GAP), NONCHÉ IN ORDINE AL TRATTAMENTO ED AL CONSEGUENTE RECUPERO DELLE PERSONE CHE NE SONO AFFETTE DAL PUNTO DI VISTA PATOLOGICO NON ULTIMO LA PREVISIONE DEL NECESSARIO SUPPORTO DELLE LORO FAMIGLIE, SOGGETTI *IN PRIMIS* COINVOLTI NELLE DINAMICHE E CONSEGUENZE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO, SOCIALE E FAMIGLIARE DERIVANTI DA TALE PATOLOGIA.

I SOGGETTI COINVOLTI

71

I SOGGETTI COINVOLTI NELLE POLITICHE DI PREVENZIONE DEL GAP, E DELLE FINALITÀ GIÀ DELINEATE NELLA L.R. 8/13 : I COMUNI, LE ASL (ORA ATS), I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE E GLI ENTI ACCREDITATI PER I SERVIZI NELL'AREA DELLE DIPENDENZE, LE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI DI SETTORE E LE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI DIRITTI DI CONSUMATORI E UTENTI.

I PROVVEDIMENTI REGIONALI

72

CON DELIBERA REGIONALE N. 1314, VENIVA INFATTI APPROVATO IL “PROGRAMMA 2014 PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO PATOLOGICO”

DI SEGUITO I PROVVEDIMENTI CORRELATI CON LE AZIONI DEFINITE NEL PROGRAMMA MEDESIMO:

I PROVVEDIMENTI REGIONALI

73

- **D.G.R. 10/2573 DEL 2014 AVENTE AD OGGETTO LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE SALE DA GIOCO;**
- **D.G.R. 10/2573 DEL 2014 AVENTE AD OGGETTO INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON SOGGETTI COINVOLTI IN DIPENDENZE DA GIOCO;**
- **REGOLAMENTO N. 5 DEL 2014 AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ESERCIZI DOVE SI PRATICA IL GIOCO D'AZZARDO LECITO;**
- **DETERMINA. DIRIG.LE REG. N. 1934 DEL 2015 AVENTE AD OGGETTO LO SVILUPPO DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'ADOZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE FORME DI DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO LECITO.**

LE AZIONI DI CONTRASTO ATTUATE DA REGIONE LOMBARDIA

74

- ❖ - L'ISTITUZIONE DI UN APPOSITO NUMERO TELEFONICO VERDE PER ATTIVARE SEGNALAZIONI E RICHIESTE DI AIUTO, I CUI RIFERIMENTI DEVONO ESSERE AFFISSI SUGLI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO E NEI LOCALI CON OFFERTA DI GIOCO;
- ❖ - ATTIVAZIONE DI APPOSITE AZIONI INFORMATIVE E FORMATIVE PER ESERCENTI, OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, OPERATORI SOCIALI, SOCIOSANITARI E SANITARI, OPERATORI DELLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E UTENTI E DEGLI SPORTELLI WELFARE E COMUNQUE PROMOZIONE DI IDONEE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEL GAP.
- ❖ - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SOSTEGNO AI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE CHE COSTITUISCONO GRUPPI DI AUTO-AIUTO, CONSULENZA, ORIENTAMENTO E SOSTEGNO AI SINGOLI E ALLE FAMIGLIE.

LE AZIONI DI CONTRASTO ATTUATE DA REGIONE LOMBARDIA

75

- Politiche finalizzate alla progettazione territoriale di iniziative idonee alla prevenzione e contrasto fenomeno del gioco d'azzardo in collaborazione con ASL ed enti locali interessati e competenti dal punto di vista territoriale.
- Politiche di sostegno alle associazioni a tutela dei diritti di consumatori e utenti che promuovano d'intesa con enti locali o autonomamente attività finalizzate alla informazione e sensibilizzazione sui rischi della pratica del gioco d'azzardo nonché delle associazioni dei gestori dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito che si dotino di un codice etico al fine di vincolarli alla sorveglianza delle condizioni di fragilità dei giocatori.

- **PROMOZIONE DELLA PREVENZIONE ED IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO TRAMITE LA DIFFUSIONE DI APPOSITO MATERIALE INFORMATIVO SUI RISCHI CORRELATI AL GIOCO E SUI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE, CHE DOVRÀ ESSERE ESPOSTO NELLE SALE DA GIOCO E NEI LOCALI IN CUI SONO INSTALLATI APPARECCHI PER IL GIOCO, OLTRE A UN DECALOGO DI AZIONI SUL GIOCO SICURO E RESPONSABILE E UN TEST PER UNA RAPIDA VALUTAZIONE DEL PROPRIO RISCHIO DI DIPENDENZA.**
- **I SINDACI, NELL'AMBITO DEI COMITATI PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA PRESIEDUTI DAI PREFETTI, HANNO SPECIFICO OBBLIGO DI INFORMARE GLI ORGANI COMPETENTI DELLE SITUAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO AL FINE DI GARANTIRE UNA PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI AD OPERA DELLE FORZE DELL'ORDINE E DELLE POLIZIE LOCALI, PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (ART. 5 COMMA 4 DELLA CITATA L.R.).**
- **NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE , I COMUNI POSSONO PREVEDERE FORME PREMIANTI PER GLI ESERCIZI «NO SLOT» DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, E PER I GESTORI DI CIRCOLI PRIVATI E DI ALTRI LUOGHI DEPUTATI ALL'INTRATTENIMENTO CHE SCELGONO DI NON INSTALLARE O DISINSTALLARE NEL PROPRIO ESERCIZIO LE APPARECCHIATURE PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO.**

LA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 11/2015

77

LA REGIONE LOMBARDIA HA PUBBLICATO L'ULTERIORE L.R. 11/2015, INTERVENENDO ULTERIORMENTE A DISCIPLINARE LE PREVISIONI NORMATIVE GIÀ ADOTTATE, ED INTRODUCENDO EX NOVO NUOVE ED ULTERIORI DISPOSIZIONI, CHE VANNO A COLMARE E DISCIPLINARE I SEGUENTI ASPETTI:

1) **DIVIETO DI INSTALLAZIONE DI APERTURA DI NUOVE SALE DA GIOCO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DI GIOCO (ESCLUSI QUELLI CHE DISTRIBUISCONO PREMI CONSISTENTI IN PRODOTTI DI PICCOLA OGGETTISTICA) ENTRO UN AMBITO DI 500 METRI DAI "LUOGHI INDIVIDUATI COME SENSIBILI" (SCUOLE, LUOGHI DI CULTO, STRUTTURE SANITARIE, CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ETC); CON LA L.R. LOMBARDIA N. 11/2015 SI È PRECISATO E DEFINITO IN MODO INEQUIVOCABILE (CONSIDERATE LE DIVERSE INTERPRETAZIONI CUI AVEVA DATO ORIGINE LA PRECEDENTE FORMULAZIONE NORMATIVA RICHIAMATA) CHE "L'INSTALLAZIONE" PRESUPPONE IL "COLLEGAMENTO DELL'APPARECCHIO AD UN SISTEMA DI ELABORAZIONE TELEMATICO IN RETE".**

2. **ULTERIORMENTE LA NOVELLA NORMATIVA REGIONALE PREVEDE CHE COMUNI HANNO LA FACOLTÀ DI INDIVIDUARE ALTRI ED ULTERIORI "LUOGHI SENSIBILI", RISPETTO ALLA ENUCLEAZIONE GIÀ CONTENUTA NELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA, TENUTO CONTO DELL'IMPATTO DEGLI APPARECCHI SUL CONTESTO, SULLA SICUREZZA URBANA, LA VIABILITÀ, L'INQUINAMENTO ACUSTICO ED IL DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA;**

3) SONO ALTRESÌ DA RITENERSI EQUIPARATI AD UNA NUOVA INSTALLAZIONE:

- IL RINNOVO DEL CONTRATTO STIPULATO TRA ESERCENTE E CONCESSIONARIO PER L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI,

- LA STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO NEL CASO DI RESCISSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE,

- L'INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO IN ALTRO LOCALE IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'ATTIVITÀ;

- I COMUNI HANNO INOLTRE L'OBLIGO DI ATTUARE SPECIFICA VIGILANZA AL FINE DI VERIFICARE IL RISPETTO DELLA DISTANZA MINIMA IN CASO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI EDILIZI PER L'APERTURA O L'AMPLIAMENTO DI SALE DA GIOCO OVVERO IN CASO DI NUOVA DESTINAZIONE D'USO.

L.R. 11/2015 - SEGUE

79

La D.G.R. n. 1274 del 24 gennaio 2014, pubblicata sul BURL n. 5 del 28 gennaio 2014, introduce uno specifico divieto in ordine alla nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, inferiore a 500 metri, da:

- scuole di ogni ordine e grado,
- luoghi di culto,
- impianti sportivi,
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,
- strutture ricettive per categorie protette,
- luoghi di aggregazione giovanile;
- oratori

L.R. 11/2015 – SEGUE

80

5) E' ulteriormente confermato il divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici.

6) E' introdotto un osservatorio regionale sulle dipendenze che si occupa delle attività di ricerca e studio del gioco d'azzardo, del monitoraggio del fenomeno nonché di proposta e di individuazione di "best practices".

7) E' prevista l'introduzione di uno specifico marchio "No slot" per i circoli e gli altri luoghi di intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

L.R. 11/2015 - SEGUE

81

- Sono previsti specifici contributi ed interventi finanziari a favore di enti ed associazioni che svolgono attività di assistenza e sensibilizzazione sui rischi del gioco e sull'uso responsabile del denaro.
- Vengono delineate specificatamente le rispettive competenze di Comuni e delle Aziende sanitarie con riferimento alle campagne di informazione e educazione sui rischi derivanti dalla dipendenza da gioco e le iniziative di monitoraggio nelle scuole e negli altri luoghi di formazione e socializzazione e quelle di supporto ai soggetti deboli e alle loro famiglie.
- E' introdotto uno specifico obbligo in capo ai gestori dei locali in cui siano installati apparecchi e congegni da gioco di informazione ai frequentatori i locali specificatamente sul fenomeno del G.A.P. e sui i rischi connessi al gioco ed attività di formazione anche del personale che lavora all'interno;

I CORSI PER I GESTORI DEGLI ESERCIZI OVE SONO INSTALLATI GLI APPARECCHI DA GIOCO

82

E' stato definito il differimento del termine del 3 novembre 2015, previsto dalla delibera n. 2573 del 31/10/2014, per l'adempimento dell'obbligo formativo per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione della legge regionale n. 8/2013. La Giunta Regionale, in considerazione dell'alto numero di partecipanti ai percorsi formativi e di operatori già iscritti a corsi non ancora avviati o conclusi, ha approvato con delibera n. 4252 del 30 ottobre 2015 la proroga dei termini al 31 dicembre 2015. La raccomandazione della Regione Lombardia, nelle more di definizione dell'iter del provvedimento è stata altresì finalizzata a prevenire il possibile insorgere nel periodo di adozione degli atti del possibile insorgere di contenzioso in caso di applicazione della norma.

ORA TUTTI I GESTORI DEVONO AVER FREQUANTO O COMUNQUE DEVONO ESSERE IN GRADO DI DIMOSTRARE LA FREQUENZA DEL CORSO IN OGGETTO

NORMATIVA CONTRASTO LUDOPATIA NELLE ALTRE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

83

- ❖ REGIONE A STATUTO AUTONOMO FRIULI VENEZIA GIULIA, L.R. N. 1 DEL 2014;
- ❖ REGIONE ABRUZZO, L.R. N. 40/2013;
- ❖ REGIONE BASILICATA, L.R. N. 30/2014 E ISTITUZIONE DI APPOSITO OSSERVATORIO SUL GIOCO D'AZZARDO;
- ❖ REGIONE CAMPANIA, SONO PREVISTE SPECIFICHE DISPOSIZIONI A CONTRASTO DELLE LUDOPATIE E DIPENDENZE DA GIOCO ALL'INTERNO DI UN PROVVEDIMENTO DI RILANCIO E SVILUPPO DELL'ECONOMIA REGIONALE (LEGGE N. 16/2014, ART. 1, COMMI 197 E SS.) E ISTITUZIONE DI APPOSITO OSSERVATORIO SUL GIOCO D'AZZARDO;
- ❖ REGIONE EMILIA ROMAGNA, L.R. N. 5/2013;
- ❖ REGIONE LAZIO, L.R. N. 5/2013;
- ❖ REGIONE LIGURIA, L.R. N. 17/2012 MODIFICATA DALLA L.R. N. 18/2012 E ISTITUZIONE DI APPOSITO OSSERVATORIO SUL GIOCO D'AZZARDO;
- ❖ REGIONE PIEMONTE CHE, SENZA ADOTTARE SPECIFICA NORMATIVA REGIONALE, HA PERÒ PREVISTO DISPOSIZIONI IN MATERIA NELL'AMBITO DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2014 (N. 1/2014, ART. 7) E ISTITUZIONE DI APPOSITO OSSERVATORIO SUL GIOCO D'AZZARDO;

SEGUE – 2 LA NORMATIVA REGIONALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

84

- ❖ REGIONE PUGLIA, L.R. N. 43/2013 E ISTITUZIONE DI APPOSITO OSSERVATORIO SUL GIOCO D'AZZARDO;
- ❖ REGIONE TOSCANA, L.R. N. 57/2013, MODIFICATA DALLA L.R. N. 85/2014, E ISTITUZIONE DI APPOSITO OSSERVATORIO SUL GIOCO D'AZZARDO;
- ❖ REGIONE UMBRIA, L.R. N. 21/2014;
- ❖ REGIONE A STATUTO AUTONOMO VALLE D'AOSTA, L.R. N. 14/2015;
- ❖ REGIONE VENETO CHE SENZA ADOTTARE SPECIFICA NORMATIVA REGIONALE HA PERÒ PREVISTO DISPOSIZIONI IN MATERIA NELL'AMBITO DELLA LEGGE FINANZIARIA (LEGGE N. 6/2015, ART. 20)
- ❖ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, **L.P. DI TRENTO N. 13/2015 NONCHÉ CON SPECIFICHE PREVISIONI NELLE L.P. N. 13/1992, N. 9/2000, E N. 17/2012** IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PUBBLICI ESERCIZI.
- ❖ PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, **L.P. DI BOLZANO N. 17/2012**, CHE HA INTRODOTTTO SPECIFICA PREVISIONE ALL'ART. 1, COMMA 1 DEL RICHIAMATO PROVVEDIMENTO NORMATIVO IN ORDINE ALL'OBBLIGO DI , RIMOZIONE, INTERVENTO CHE DOVEVA ESSERE ATTUATO **ENTRO IL 2014**, DEGLI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, TULPS, PRECEDENTEMENTE INSTALLATI E LA LORO SOTTOPOSIZIONE ALLE STESSE LIMITAZIONI VALEVOLI PER GLI APPARECCHI DI NUOVA INSTALLAZIONE. IN ORDINE ALLA LEGITTIMITÀ DELLA RICHIAMATA NORMATIVA IL TAR DI BOLZANO SI È PRONUNCIATO FAVOREVOLMENTE, RITENENDOLA PIENAMENTE LEGITTIMA.

I PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI 1

85

LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, L.P. DI BOLZANO N. 17/2012, CHE HA INTRODOTTO SPECIFICA PREVISIONE ALL'ART. 1, COMMA 1 DEL RICHIAMATO PROVVEDIMENTO NORMATIVO IN ORDINE ALL'OBBLIGO DI , RIMOZIONE, INTERVENTO CHE DOVEVA ESSERE ATTUATO ENTRO IL 2014, DEGLI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, TULPS, PRECEDENTEMENTE INSTALLATI E LA LORO SOTTOPOSIZIONE ALLE STESSLE LIMITAZIONI VALEVOLI PER GLI APPARECCHI DI NUOVA INSTALLAZIONE.

IN ORDINE ALLA LEGITTIMITÀ DELLA RICHIAMATA NORMATIVA IL TAR DI BOLZANO SI È PRONUNCIATO FAVOREVOLMENTE, RITENENDOLA PIENAMENTE LEGITTIMA.

I PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI - 2

86

IN DIVERSI CASI L'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA HA PROVVEDUTO ALL'ANNULLAMENTO DI DIVERSI PROVVEDIMENTI LIMITATIVI ADOTTATI IN ORDINE ESERCIZI GIÀ AUTORIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI REGIONALI: IN TAL SENSO I VARI PRONUNCIAMENTI DEL TAR LOMBARDIA CON PROPRIE SENTENZE N. 2536 DEL 2014, , N. 149 DEL 2015, N. 449 DEL 2015, N. 1570 DEL 2015, N. 1763 DEL 2015, N. 1805 DEL 2015 E LA N. 1865 DEL 2015).

PER QUANTO RIGUARDA I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DA VARI COMUNI IN ORDINE ALLA RIDUZIONE DELLE FASCE ORARIE DI APERTURE DELLE SALE DA GIOCO SI RICHIAMANO DI SEGUITO I VARI INTERVENTI DEI TAR CHE NELLO PROPRIE SENTENZE HANNO DI FATTO CONFERMATO LA PIENA LEGITTIMITÀ DELLE VARIE ORDINANZE ADOTTATE DA DIVERSI SINDACI IN VIRTÙ DELL' ART. 50, DEL T.U.E.L.L., D.LGS. N. 267/2000, TRA CUI APPUNTO TAR LOMBARDIA RISPETTIVAMENTE CON SENTENZE N. 293 DEL 2015, N. 704 DEL 2015, N. 995 DEL 2015, N. 1569 DEL 2015; DEL TAR LIGURIA SENTENZA N. 362 DEL 2015, TAR VENETO SENTENZA N. 290 DEL 2015.

I PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI - 3

87

SUL PUNTO SI RICHIAMA LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA – MILANO – 21 APRILE 2015 N. 995 IN ORDINE AL POTERE DEI SINDACI DI DISCIPLINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI NEI QUALI SIANO INSTALLATE APPARECCHIATURE PER IL GIOCO E SULLA LEGITTIMITÀ DI UNA ORDINANZA CHE DISCIPLINA L'ORARIO DI ATTIVAZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER IL GIOCO OVE VIENE CONFERMATO CHE “ SUSSISTE IL POTERE DEL SINDACO DI UN COMUNE DI DISCIPLINARE L'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI NEI QUALI SIANO INSTALLATE APPARECCHIATURE PER IL GIOCO; TALE POTERE TROVA FONDAMENTO NELL'ART. 50 DEL D.L.VO N. 267 DEL 2000 (TUEL), IL QUALE ASSEGNA AL SINDACO IL COMPITO DI COORDINARE ED ORGANIZZARE, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE E NELL'AMBITO DEI CRITERI EVENTUALMENTE INDICATI DALLA REGIONE, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI PUBBLICI ESERCIZI E DEI SERVIZI PUBBLICI, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI CON LE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI”.

I PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI - 4

88

IL MEDESIMO TAR ULTERIORMENTE PRECISA CHE “ LA DISCIPLINA IN TEMA DI SALE DA GIOCO NON È DIRETTA A GARANTIRE L'ORDINE PUBBLICO, IN QUANTO GLI APPARECCHI DA GIOCO SONO CONSIDERATI ESCLUSIVAMENTE NEL LORO ASPETTO NEGATIVO DI STRUMENTI DI GRAVE PERICOLO PER LA SALUTE INDIVIDUALE E IL BENESSERE PSICHICO E SOCIO-ECONOMICO DELLA POPOLAZIONE LOCALE. BENESSERE PSICO-FISICO LA CUI TUTELA È SICURAMENTE COMPRESA TRA LE ATTRIBUZIONI DELL'ENTE LOCALE, NON SOLO IN BASE ALLA GENERALE PREVISIONE DELL'ART. 3 DEL D.L.VO N. 267 DEL 2000, MA ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLE NORME CHE ATTRIBUISCONO AL SINDACO UN POTERE DI ORDINANZA A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI, IN CASO DI EMERGENZA SANITARIE, AI SENSI DEL MEDESIMO ART. 50 DEL TUEL”. CONCLUDE L'ADITO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDO CHE È DA “RITENERSI LEGITTIMA L'ORDINANZA DEL SINDACO DI UN COMUNE (NELLA SPECIE SI TRATTAVA DEL COMUNE DI LECCO) CON LA QUALE – A SEGUITO DI APPOSITA ISTRUTTORIA CHE RIFERISCE, SULLA BASE DI PRECISI DATI NUMERICI, DELLA RILEVANTE DIFFUSIONE DEI FENOMENI DI GIOCO PROBLEMATICO E DI GIOCO PATOLOGICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE – È STATO DISPOSTO CHE “PER L'ESERCIZIO DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DA GIOCO DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 DEL R.D. 773/1931 PRESENTI IN: A) ESERCIZI AUTORIZZATI EX ART. 86 T.U.L.P.S. B) ESERCIZI AUTORIZZATI EX ART. 88 T.U.L.P.S. UN ORARIO MASSIMO DI ATTIVAZIONE DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 24.00, CON L'OBBLIGO, IN CASO DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 88 T.U.L.P.S., DI COMUNICARE AL COMUNE L'ORARIO PRATICATO”. “NÉ RILEVA IN SENSO CONTRARIO LA CIRCOSTANZA CHE IL SINDACO NON ABBA DISCIPLINATO L'ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI, MA GLI ORARI DI ATTIVAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO; INVERO, UNA VOLTA MESSA IN LUCE LA CORRELAZIONE TRA IL POTERE IN ESAME E LE FINALITÀ DI TUTELA ANCHE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DEI CITTADINI, È DEL TUTTO RAGIONEVOLE RITENERE CHE LA DELIMITAZIONE DEGLI ORARI POSSA ESSERE EFFETTUATA IN MANIERA SELETTIVA, OMISSIS”

I PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI - 5

89

ULTERIORMENTE DI INTERESSE LE SENTENZE DEL TAR EMILIA ROMAGNA (SENTENZA N. 70/2014) E SUCCESSIVAMENTE DEL CONSIGLIO DI STATO (SENTENZA N. 3897/2015) CON LE QUALI SONO STATI DICHIARATI INAMMISSIBILI I RICORSI PRESENTATI DAI PROPRIETARI E DALLA SOCIETÀ RELATIVAMENTE AI PROVVEDIMENTI DI ACQUISIZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE (NEL CASO DI SPECIE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REGGIO EMILIA) ADOTTATI DALLA MEDESIMA IN ORDINE AD UN IMMOBILE OVE ERANO STATI INSTALLATI APPARECCHI DA GIOCO, NON CONFORMEMENTE ALLE PREVISIONI DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE, SENZA CHE I GESTORI PROVVEDESSERO NEL TERMINE CONCESSO (90 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA DIFFIDA) ALLA REGOLARIZZAZIONE IN SANATORIA DELLA SITUAZIONE ILLEGITTIMA NEL TERMINE CONCESSO CON APPUNTO L'ACQUISIZIONE A FAVORE DEL PATRIMONIO CIVICO DEL SUDETTO IMMOBILE OGGETTO DI CONFISCA AMMINISTRATIVA.

□

LE VIOLAZIONI ALLA L.R.11/2015

90

<p>Effettuava apertura di locale/locali da destinare a sala da gioco ovvero effettuava l'installazione ex novo nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo successivamente alla pubblicazione sul BURL della richiamata normativa regionale ad una distanza inferiore a metri 500 da uno dei luoghi definiti sensibili ai sensi della d.g.r. n. 1274 del 24 gennaio 2014, pubblicata sul BURL n. 5 del 28 gennaio 2014 così come modificata dalla L.R. 11/2015 , ossia</p> <ul style="list-style-type: none"> - scuole di ogni ordine e grado, - luoghi di culto, - impianti sportivi, - strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, - strutture ricettive per categorie protette, - luoghi di aggregazione giovanile; - oratori ⁽²⁾ 	<p>Art. 10 c. 1 in relazione all'art. 5 comma 1 .della Legge Regionale 8 del 21 ottobre 2013 attuata provvedimento deliberativo Giunta Regionale n. 1274 del 24.01.2014 modificata dalla Legge Regionale 6 maggio 2015, n. 11</p>	<p>Fino a € 15,000 per ogni apparecchio da gioco installato p.m.r. € 5.000,00***</p> <p>(Competenza proventi: Comune)</p> <p>Ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della citata L.R. 8/13 l'irrogazione delle sanzioni è di competenza comunale; i relativi proventi devono essere devoluti e destinati a iniziative di prevenzione e recupero dei soggetti patologici anche in forma associata o in alternativa destinati a finalità di carattere sociale e assistenziale</p>	<p>Comunale del Responsabile o del Dirigente competente a ricevere eventuali memorie difensive ai sensi della legge 689/1981</p> <p>Autorità competente ad accertare l'illecito Agenti e Ufficiali della Polizia Locale con procedure di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e relative disposizioni normative.</p> <p>**** chiusura e disattivazione del medesimo apparecchio con sigilli fino alla ricollocazione in locale ove si riscontri il rispetto delle distanze di legge previste.</p> <p>(2) Possibilità per i comuni di individuare ulteriori "luoghi definiti sensibili" oltre a quelli già individuati dalla norma regionale vigente</p>
---	---	--	--

SEGUE - 2

91

Effettuava l'installazione ex novo nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo successivamente alla pubblicazione sul BURL della richiamata normativa regionale ad una distanza inferiore a metri 500 da uno dei luoghi definiti sensibili ai sensi della d.g.r. n. 1274 del 24 gennaio 2014, pubblicata sul BURL n. 5 del 28 gennaio 2014 così come modificata dalla L.R. 11/2015, ossia

- scuole di ogni ordine e grado,
- luoghi di culto,
- impianti sportivi,
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario,
- strutture ricettive per categorie protette,
- luoghi di aggregazione giovanile;
- oratori⁽²⁾

a seguito di:

- rinnovo di contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo di apparecchi da gioco

ovvero

- stipulando un nuovo contratto anche con differente concessionario nel caso di rescissione ovvero di risoluzione del contratto in essere;

ovvero

- installava gli apparecchi in altro locale che non rispettava le distanze di cui sopra a seguito di trasferimento della sede della attività

Art. 10 c. 1 in relazione all'art. 5 comma 1 della Legge Regionale 8 del 21 ottobre 2013 attuata provvedimento deliberativo Giunta Regionale n. 1274 del 24.01.2014 modificata dalla Legge Regionale 6 maggio 2015, n. 11

Fino a € 15,000 per ogni apparecchio da gioco installato
p.m.r. € 5.000,00****

(Competenza proventi: Comune)
Ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della citata L.R. 8/13 l'irrogazione delle sanzioni è di competenza comunale; i relativi proventi devono essere devoluti e destinati a iniziative di prevenzione e recupero dei soggetti patologici anche in forma associata o in alternativa destinati a finalità di carattere sociale e assistenziale

Comunale del Responsabile o del Dirigente competente a ricevere eventuali memorie difensive ai sensi della legge 689/1981

Autorità competente ad accertare l'illecito Agenti e Ufficiali della Polizia Locale con procedure di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e relative disposizioni normative.

**** chiusura e disattivazione del medesimo apparecchio con sigilli fino alla ricollocazione in locale ove si riscontri il rispetto delle distanze di legge previste.

(2) Possibilità per i comuni di individuare ulteriori "luoghi definiti sensibili" oltre a quelli già individuati dalla norma regionale vigente.

SEGUE - 3

92

<p>Effettuava, nonostante specifico divieto, attività pubblicitaria relativa alla apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo in contrasto con l'articolo 7, commi 4,4bis e 5 del decreto legislativo 158/2012 e s.m.i.</p>	<p>Art. 10 c.2. in relazione all'art. 5 comma 6 della Legge Regionale 8 del 21 ottobre 2013 attuata provvedimento deliberativo Giunta Regionale n. 1274 del 24.01.2014</p>	<p>Ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della citata L.R. 8/13 l'irrogazione delle sanzioni è di competenza comunale; i relativi proventi devono essere devoluti e destinati a iniziative di prevenzione e recupero dei soggetti patologici anche in forma associata o in alternativa destinati a finalità di carattere sociale e assistenziale</p>	<p>Comunale del Responsabile o del Dirigente competente a ricevere eventuali memorie difensive ai sensi della legge 689/1981 Autorità competente ad accertare l'illecito Agenti e Ufficiali della Polizia Locale con procedure di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e relative disposizioni normative</p>
<p>Non osservava l'obbligo di partecipare a corsi di formazione conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 della citata L.R. 8/2013</p>	<p>Art. 10 c.3. in relazione all'art. 9 comma della Legge Regionale 8 del 21 ottobre 2013 attuata provvedimento deliberativo Giunta Regionale n. 1274 del 24.01.2014 <u>con proroga a tutto il 31.12.2015</u> a seguito della approvazione della DGR n. 4252 del 30.10.2015 in relazione alla L.R. 11/2015.</p>	<p>Da € 1.000,00 a € 5,000 p.m.r. € 1.666,66 (Competenza proventi: Comune) Ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della citata L.R. 8/13 l'irrogazione delle sanzioni è di competenza comunale; i relativi proventi devono essere devoluti e destinati a iniziative di prevenzione e recupero dei soggetti patologici anche in forma associata o in alternativa destinati a finalità di carattere sociale e assistenziale</p>	<p>Comunale del Responsabile o del Dirigente competente a ricevere eventuali memorie difensive ai sensi della legge 689/1981 Autorità competente ad accertare l'illecito Agenti e Ufficiali della Polizia Locale con procedure di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e relative disposizioni normative Regione Lombardia con proprio provvedimento giuntale ha determinato di <u>prorogare ulteriormente la scadenza del suddetto termine a tutto il 31.12.2015</u></p>

SEGUE - 4

93

<p>Effettuava l'installazione ex novo nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo senza provvedere alla indicazione ben visibile su ogni apparecchio di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS delle seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- data di collegamento alle reti telematiche di cui al comma 1 bis della L.R. 11/2015- data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi ;- indicazione di data riscontrata non essere veritiera in ordine all'effettivo collegamento alle reti telematiche di cui all'art. 5 comma 1 bis della L.R. 11/2015.	<p>Art. 1 c. 1 lettera "G" della Legge Regionale 6 maggio 2015, n. 11 e lett. "K" comma 1 ter della medesima L.R.</p>	<p>Sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 p.m.r. € 500,00</p> <p>(Competenza proventi: Comune)</p> <p>Ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della citata L.R. 8/13 l'irrogazione delle sanzioni è di competenza comunale; i relativi proventi devono essere devoluti e destinati a iniziative di prevenzione e recupero dei soggetti patologici anche in forma associata o in alternativa destinati a finalità di carattere sociale e assistenziale</p>	<p>Comunale del Responsabile o del Dirigente competente a ricevere eventuali memorie difensive ai sensi della legge 689/1981</p> <p>Autorità competente ad accertare l'illecito Agenti e Ufficiali della Polizia Locale con procedure di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e relative disposizioni normative</p>
--	---	---	--

SEGUE - 5

94

I GIOCHI LECITI

95

PER GIOCHI LECITI SI INTENDONO I GIOCHI CHE È CONSENTITO EFFETTUARE NEGLI ESERCIZI PUBBLICI.

I GIOCHI LECITI COMPREDONO:

- **I GIOCHI DELLE CARTE** (TRANNE I GIOCHI D'AZZARDO, COME IL POKER), DELLA DAMA, DEGLI SCACCHI, DEL BILIARDO, ECC.;
- **I GIOCHI EFFETTUATI MEDIANTE APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITÀ INDICATI ALL'ART. 110 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18/6/1931, N. 773) O MEDIANTE APPARECCHI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI DI CUI ALL' ART. 14-BIS DEL DPR 26 OTTOBRE 1972, N. 640**

I GIOCHI LECITI

96

LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI "GIOCHI LECITI" È, SOGGETTO A S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ), SOSTITUTIVA DELL'AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA DALL'ART. 86 DEL CITATO T.U.L.P.S.

CON IL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEI MONOPOLI DI STATO PROT. N. 2011/30011/GIOCHI/UD DEL 27 LUGLIO 2011 SONO STATI DEFINITI NUOVI PARAMETRI NUMERICO QUANTITATIVI PER L'INSTALLABILITÀ DI APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 6 DEL T.U.L.P.S.

SI AGGIUNGE ALTRESI LA PREVISIONE DELLA C.D. LEGGE BALDUZZI CHE VA A FISSARE PER LE REGIONI SPROVVISTE DI NORMATIVA AD HOC LE DISTANZE DA LUOGHI CONSIDERATI SENSIBILI. (DECRETO LEGGE 158/2012 CONVERTITO IN LEGGE 189/2012)

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

97

Giochi leciti e apparecchi da gioco

REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA. - T.U. LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA T.U.LL.P.S.-

REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, N. 635

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931, N. 773 DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA -
REGOLAMENTO T.U.LL.P.S.-**

-REGOLAMENTO REGIONALE 16 DICEMBRE 2014 , N. 5

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE AREE E AI LOCALI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 10, DELLA L.R. 21 OTTOBRE 2013, N. 8

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

98

LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 2015, N. 11

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2013, N. 8 (NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO), ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO) E ALLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010, N. 6 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO E FIERE)

ALTRA NORMATIVA IN:

WWW.AGENZIADOGANEMONOPOLI.GOV.IT

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

99

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEI
MONOPOLI DI STATO PROT. N.
2011/30011/GIOCHI/UD'DEL 27 LUGLIO 2011.

DETERMINAZIONE DEI CRITERI E PARAMETRI
NUMERICO QUANTITATIVI PER L'INSTALLABILITA' DI
APPARECCHI DI CUI ALL' ARTICOLO 110, COMMA 6
DEL T.U.L.P.S,

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

100

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2013 , N. 8
**NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL
GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO.**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 GENNAIO 2014 - N.
X/1274

**DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILI
PER LA NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL
GIOCO D'AZZARDO LECITO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5,
COMMA 1 DELLA L.R. 21 OTTOBRE 2013, N. 8 “ NORME PER
LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO
D'AZZARDO PATOLOGICO”**

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

101

IL DECRETO DIRETTORIALE N. 2011/31857/GIOCHI/ADI DEL 9 SETTEMBRE 2011, RECA NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DELL'ELENCO DI CUI AL COMMA 82 DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 2010, N. 220.

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE CONSULTARE IL SITO DELLA AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL CONCETTO DI GIOCO D'AZZARDO

102

GLI ARTICOLI 718 E SS. DEL CODICE PENALE VIETANO IL GIOCO C'AZARDO CHE SECONDO L'ART. 721 DEL MEDESIMO CODICE PENALE SI CARATTERIZZA PER DUE REQUISITI ESSENZIALI:

- IL FINE DI LUCRO DELLA PERSONA CHE GIOCA ALLO SCOPO DI TRARNE VANTAGGI ECONOMICAMENTE VALUTABILI IN DENARO O ALTRA UTILITA';
- L'ALEATORIETA' DELLA VINCITA IN QUANTO ESSA NON DIPENDE DALL'ABILITA' DEL GIOCATORE MA E' FRUTTO DEL CASO.

IL GIOCO D'AZZARDO NON E' VIETATO QUANDO E' LO STATO CHE ORGANIZZA IL GIOCO ATTRAVERSO LE LOTTERIE NAZIONALI, LE TOMBOLE O ATTRAVERSO IL GIOCO AD ES. DEL «GRATTA E VINCI» E PREVIA LICENZA DELL'AUTORITA' DI P.S. SONO CONSENTITI I GIOCI DEI TOTALIZZATORI, DEGLI ALLIBRATORI E DI ALTRI TENITORI DI SCOMMESSE DI ANIMALI, NELLE REGATE, NEI GIOCHI DI PAOOLONE E SIMILI GARE.

L'ART. 110 TULPS STABILISCE CHE GLI APPARECCHI O CONGEGNI DA GIOCO SONO CONSIDERATI D'AZZARDO QUANDO HANNO INSITA LA SCOMMESSA O CONSENTONO VINCITE PURAMENTE AFFIDATE AL CASO DI UN QUALSIASI PREMIO IN DENARO O IN NATURA OPPURE VINCITE DI DENARO OLTRE I 100 EURO.

NON SONO CONSIDERATE D'AZZARDO LE MACCHINE VIDIMATRICI PER IL GIOCO DEL TOTOCALCIO, DEL LOTTO, DELL'ENALOTTO E DEL TOTIP

L'ART. 88 DEL TULPS STABILISCE CHE NON PUO' ESSERE CONCESSA LICENZA PER L'ESERCIZIO DI SCOMMESSE, FATTA ECCEZIONE PER LE SCOMMESSE NELLE CORSE. SECONDO MININTERNO (CIRC. 1804/1995) LE RICEVITORIE DELLE SCOMMESSE SULLE CORSE DEI CAVALLI DENOMINATE TRIS (MA NON QUELLE DEL TOTIP) DEVONO ESSERE IN POSSESSO DELLA SUDDETTA LICENZA DI PS.

L'ART. 161 DEL REG. TULPS PREVEDE L'ESPOSIZIONE VISIBILE DI TABELLA DELLE NORME CHE REGOLANO LE SCOMMESSE. LA MANCATA E' SANZIONATA PENALMENTE

RICORDIAMO CHE L'ATTIVITA' DI LOTTERIE, TOMBOLE, RIFFE E PESCHE DI BENEFICENZA SONO NORMATE DAL R.D.L. 19 OTTOBRE 1938, N. 1933 MODIFICATA DALLA LEGGE 449 DEL 1997. IN PARTICOLARE L'ESERCIZIO DI LOTTERIE NON AUTORIZZATE OVVERO DI VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI OVVERO PER I PARTECIPANTI ALLE SUDDETTE INIZIATIVE NON AUTORIZZATE ORA E' SOGGETTO AD UNA SOLA SANZIONE AMMINISTRATIVA. AL CONTRARIO L'ESERCIZIO DI SCOMMESSE CLANDESTINE OVVERO L'ESERCIZIO DEL LOTTO ABUSIVO E' ANCORA ILLECITO A CARATTERE PENALE CON DEFILAMENTO DEI SOGGETTI ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA.

IL REATO DI GIOCO D'AZZARDO

107

LA LEGGE INOLTRE NEL CODICE PENALE CONTEMPLA PREVISIONI PUNITIVE PER CHI AGEVOLA O TOLLERA IL GIOCO D'AZZARDO (ART. 718 C.P.) NONCHE' PER CHI VI PARTECIPA (ART. 720 C.P.)

INOLTRE TRA LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI PREVISTE DAL REATO DI GIOCO D'AZZARDO ANCHE IL CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE DI MINORI DI ANNI 18 AL GIOCO.

L'ESERCIZIO DEL GIOCO IN CIRCOLI PRIVATI

108

LO SVOLGIMENTO DI GIOCHI LECITI O L'ALLESTIMENTO DI SALE BIGLIARDO IN CIRCOLI PRIVATI NON PREVEDE IL RILASCIO DI ALCUNA LICENZA AI SENSI DEL D.P.R. 235/2001 E S.M.I.

SE PERO' NEL CIRCOLO SONO PRESENTI ANCHE VIDEO GIOCHI E' NECESSARIO IL N.O. DELLA A.M.M.S. E' VIETATO L'ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO MENTRE POSSONO SVOLGERSI TUTTI I GIOCHI LECITI NON ELENCATI NELLA TABELLA PREVISTA PER I GIOCHI VIETATI EX ART. 110 TULPS

I CIRCOLI PRIVATI - SEGUE

109

OGNI QUALVOLTA IN UN CIRCOLO PRIVATO DI FATTO L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO SI RIVELI UN'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE, IL CIRCOLO PRIVATO DOVRA' ESSERE CONSIDERATO A TUTTI GLI EFFETTI UN PUBBLICO ESERCIZIO E COME TALE SOGGETTO A TUTTE LE VIOLAZIONI, ANCHE PER VIOLAZIONI FINANZIARIE ASCRIVIBILI ALLO STATUS DI CIRCOLO SIMULATO. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO INTERDIRETTORIALE AAMS DEL 2011, COME GIA' AVVENIVA PER QUELLO DEL 2003, SONO SOGGETTI E SI APPLICANO SOLO PER LA SUPERFICIE DEL CIRCOLO DESTINATA ALLA ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE.

I MINORI – L'ESPOSIZIONE DEI COSTI DELLE PARTITE

110

SULLE LICENZE DEVE ESSERE SEMPRE POSTA LA PRESCRIZIONE DEL DIVIETO DI INGRESSO AI MINORI DI ANNI 14-16-18 SECONDO IL GIOCO CUI IL DIVIETO SI RIFERISCE.

NELLE SALE BIGLIARDO DEVE ESSERE ESPOSTO IL COSTO DELLA SINGOLA PARTITA OVVERO QUELL'ORARIO NONCHE' LA TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI.

ESSENDO INSERITO IL PRESENTE OBBLIGO AL COMMA 1 DELL'ART. 110 TULPS LA RELATIVA VIOLAZIONE E' SANZIONATA PENALMENTE AI SENSI DELL'ART. 17 TULPS.

GLI APPARECCHI LECITI DA GIOCO

111

LA DISTINZIONE PRINCIPALE DA OPERARE E' TRA:

-APPARECCHI CHE CONSENTONO VINCITE IN DENARO (ART. 110 COMMA 6 TULPS) E

-APPARECCHI E CONGEGNI CHE NON CONSENTONO CIO' (ART. 110 COMMA 7 TULPS)

GLI APPARECCHI ART. 110 TULPS COMMA 6

112

I SUDETTI APPARECCHI SI DIVIDONO IN LETT. A E B

QUELLI DELLA LETTERA A) SONO

-APPARECCHI COLLEGATI ALLA RETE TELEMATICA IN CONCESSIONE AD UN GESTORE INDIVIDUATO DA AAMS

ATTIVABILI ATTRAVERSO INTRODUZIONE DI UNA MONETA METALLICA O CON APPOSITO STRUMENTO DI PAGAMENTO ELETTRONICO

-IL COSTO DELLA SINGOLA PARTITA NON E' SUPERIORE A 1 EURO

-LA DURATA DELLA PARTITA NON E' INFERIORE A 4 SECONDI

-SUSSISTE IL DIVIETO DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE, DELLE REGOLE FONDAMENTALI DEL GIOCO DEL POCHER

- LA DISTRIBUZIONE DELLE VINCITE IN DENARO, CIASCUNA DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 100, SONO EROGATE DALLA MACCHINA SUBITO DOPO LA CONCLUSIONE DEL GIOCO ED ESCLUSIVAMENTE IN MONETE METALLICHE.

-LE VINCITE COMPUTATE, IN MODO NON PREDETERMINABILE, IN UN CICLO COMPLESSIVO DI 140.000 PARTITE, DEVE RISULTARE INFERIORE AL 75% DELLE SOMME GIOCATE.

GLI APPARECCHI DA GIOCO ART. 110 TULPS LETT. B

113

- ❖ **QUELLI DELLA LETTERA B)**
- ❖ **FANNO PARTE DELLA RETE TELEMATICA**
- ❖ **SI ATTIVANO IN PRESENZA DI UN COLLEGAMENTO AD UN SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLA RETE**
- ❖ **DEVE ANCORA ESSERE APPROVATO APPOSITO REGOLAMENTO IN MERITO A VINCITE E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE VINCITE**
- ❖ **DEVONO ESSERE COLLEGATI A RETE TELMATICA MEDIANTE CONNESSIONE VIA CAVO OVVRO MEDIANTE GPRS, L'ATTIVAZIONE DEVE ESSERE OGGETTO DI VERIFICA DA PARTE DI AAMS**
- ❖ **IN CASO DI ASSENZA DI CONNESSIONE GLI APPARECCHI SONO CONSIDERATI NON RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI E QUINDI VIETATI AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 9, LETT. C TULPS**
- ❖ **IL DECRETO INTERDIRETTORIALE AAMS DEL 2011 FISSA IL NUMERO DI APPARECCHIATURE INTALLABILI NEI BARI, NEI RISTORANTI, NEI CIROCLI, NEGLI ALBRGI, NELLE SALE GIOCHI, NELLE AGENZIE DI RACCOLTA SCOMMESSE**

GLI APPARECCHI ART. 110 COMMA 7 LETT. B TULPS CHE NON CONSENTONO VINCITE IN DENARO

114

GIA' LA LEGGE FINANZIARIA DEL 2005 STABILIVA CHE TALI APPARECCHI SONO GIOCHI ELETROMECCANICI PRIVI DI MONITOR (GRU MECCANICHE O ELETTRICHE) CON CUI SI ESPRIME LA PROPRIA ABILITA' E LE CUI VINCITE CONSISTONO IN PRODOTTI DI PICCOLA OGGETTISTICA IL CUI VALORE ECONOMICO NON E' SUPERIORE A EURO 20 E PER I QUALI IL COSTO DELLA PARTITA NON SIA SUPERIORE A 1 EURO (7° COMMA LETTERA A).

INOLTRE NON DISTRIBUISCONO PREMI E IL CUI COSTO DELLA PARTITA PUO' ESSERE SUPERIORE A 50 CENTESIME DI EURO (7° COMMA LETTERA C)

SEGUE - 2

115

IL D.M. DEL MEF DEL 8 NOVEMBRE 2005 HA ULTERIORMENTE SPECIFICATO LE CARATTERISTE CHE DEVONO AVERE GLI APPARECCHI DI CUI AL COMMA 7 DELL'ART. 110 TULPS E NELLO SPECIFICO:

-E' VIETATO PER TALI APPARECCHI IL GIOCO DEL POKER O COMUNQUE DI GIOCHI CHE RIPRODUCANO, ANCHE PARZIALMENTE LE SUE REGOLE DI GIOCO;

SONO VIETATE LE ROULETTE, VENTUNO, SETTE E MEZZO, DADI IN TUTTE LE FORME, BLACK JACK, CHEMIN DE FER, BACCARAT O ALTRI GIOCHI D'AZZARDO DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 5 DEL TULPS OVVERO GIOCHI CHE COMUNQUE ANCHE INDIRECTAMENTE NE RIPRODUCANO LE LORO REGOLE FONDAMENTALI

-SONO VIETATI GIOCHI DI CONTENUTO RITENUTO OSCENO OVVERO VIOLENTO

-I GIOCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 7 TULPS (CALCIO GRAN PREMI ETC.) DEVONO PREVEDERE EFFETTIVAMENTE LA PROSECUZIONE DELLA PARTITA IN RAGIONE DELL'ABILITA' DEL GIOCATORE E NON LA CASUALITA' INERENTE A QUELLA RIFERITA I TIPICI GIOCHI SLOT.

-DEVONO ESSERE IDENTIFICABILI TRAMIT APPOSITO CODICE APPOSTO SU SUPPORTO INALTERABILE, ESTERNO ALL'APPARECCHIO E ACCOMPAGNATO DALLA SCHEDA ESPLICATIVA.

PER TALI GIOCHI DEVE ESSERE INDICATO IN MODO VISIBILE ESTERNAMENTE AGLI STESSI ED ESPRESSI IN LINGUA ITALIANA:

- IL COSTO DELLA PARTITA

- LE REGOLE DEL GIOCO

- L'ETA' MINIMA DEL GIOCATORE, CONSIGLIATA PER L'UTILIZZO DEL GIOCO.

NOVITA' NORMATIVE 2016

117

LA LEGGE DI STABILITA' 28 DICEMBRE 2015, N. 208 IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2016 INTRODUCE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI D'AZZARDO, INSTALLAZIONI, SALE GIOCHI E CONTRASTO ALLA LUDOPATIA. IL COMMA 922 PREVEDE INFATTI CHE A DECORRERE DAL 171/2016 E' PRECLUSO IL RILASCIO DI NULLA OSTA PER APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 LETT. A) CHE NON SIANO SOSTITUTIVI DI QUELLI IN ESERCIZIO.

REQUISITI MORALI

118

REQUISITI MORALI:

I SOGGETTI INDICATI NELL' ARTICOLO 85 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 “CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, NONCHÉ NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136” - DEVONO POSSEDERE I REQUISITI PREVISTI NEL MEDESIMO DECRETO PER L' ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ, NONCHÉ I REQUISITI DI CUI ALL' ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59,

REQUISITI PROFESSIONALI

119

REQUISITI PROFESSIONALI :

I GESTORI DELLE SALE DA GIOCO E DEI LOCALI DOVE SONO INSTALLATE LE APPARECCHIATURE PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO SONO OBBLIGATI A SEGUIRE I CORSI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 8 2014, FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA E ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ ALLA CONOSCENZA GENERALE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI GIOCO D'AZZARDO LECITO.

REQUISITI DI IDONEITA' DEI LOCALI

120

REQUISITI DI IDONEITÀ DEI LOCALI:

**I LOCALI DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITÀ DEVONO
RISULTARE IDONEI SOTTO I SEGUENTI ASPETTI:**

- **CATEGORIA CATASTALE COERENTE CON LA
DESTINAZIONE D'USO ;**
- **DESTINAZIONE URBANISTICA CONFORME ALLE
PREVISIONI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(PGT) DEL COMUNE OVE HA LUOGO L'ATTIVITA';**
- **POSSESSO DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI STABILITI
PER L'ATTIVITÀ SVOLTA;**

INQUINAMENTO ACUSTICO

121

IMPATTO ACUSTICO

DEVONO ESSERE OSSERVATE LE DISPOSIZIONI LOCALI IMPARTITE DAL COMUNE IN MATERIA DI CONTROLLO DELL' INQUINAMENTO ACUSTICO CON ASSEVERAMENTO DA PARTE DI UN TECNICO ABILITATO DELLA RISPONDENZA DEI REQUISTI SECONDO IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA ADOTTATO DAL COMUNE NONCHE' PREVENIRE QUALSIVOGLIA FENOMENO DI DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA EX ART. 659 C.P. OVVERO 844 CODICE CIVILE IN MATERIA DI IMMISSIONI.

LE PRESCRIZIONI E LA TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

122

LE PRESCRIZIONI PER L' ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SONO CONTENUTE NELL' ART. 110 DEL T.U.LL.P.S. (TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA) REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, E NELL' ART. 195 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL T.U.LL.P.S. R.D. 6 MAGGIO 1940 N. 635. IN PARTICOLARE SI RICHIAMA IL COMMA 1 DELL'ART. 110 CHE RECITA:

"IN TUTTE LE SALE DA BILIARDO O DA GIOCO E NEGLI ALTRI ESERCIZI, COMPRESI I CIRCOLI PRIVATI, AUTORIZZATI ALLA PRATICA DEL GIOCO O ALL'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO, È ESPOSTA IN LUOGO VISIBILE UNA TABELLA, PREDISPOSTA ED APPROVATA DAL QUESTORE E VIDIMATA DALLE AUTORITÀ COMPETENTI AL RILASCIO DELLA LICENZA, NELLA QUALE SONO INDICATI, OLTRE AI GIOCHI D'AZZARDO, ANCHE QUELLI CHE LO STESSO QUESTORE RITENGA DI VIETARE NEL PUBBLICO INTERESSE, NONCHÉ LE PRESCRIZIONI ED I DIVIETI SPECIFICI CHE RITENGA DI DISPORRE".

REQUISITI PROFESSIONALI

123

- **CONFORMITÀ ALLE NORME DI TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO;**
- **LA NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO DEVE RISPETTARE LA DISTANZA PREVISTA DALLA D.G.R. 24 GENNAIO 2014 - N. X/1274 NEI CONFRONTI DEI LUOGHI COSIDDETTI SENSIBILI.**
- **IN OGNI ESERCIZIO, CHE NON VENGA GESTITO PERSONALMENTE DAL TITOLARE O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE, PUÒ ESSERE DESIGNATO UN RAPPRESENTANTE;**

LE PROCEDURE DI RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO

124

DAL 1° NOVEMBRE 2015 TUTTE LE DOMANDE, LE DICHIARAZIONI, LE SEGNALAZIONI E LE COMUNICAZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI, RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL S.U.A.P., DEVONO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA AL S.U.A.P. DEL COMUNE DOVE SI INTENDE AVVIARE L'ATTIVITÀ, MEDIANTE UNA PROCEDURA GUIDATA CHE FACILITA L'UTENTE.

LE RICHIESTE PRESENTATE IN ALTRA FORMA SARANNO RESPINTE. (POTRÀ ESSERE TRASMessa CON MODALITÀ TELEMATICA TRAMITE P.E.C. SOLO EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RIFERITA A PRATICHE GIÀ INOLTRATE ENTRO IL 31 OTTOBRE DEL 2015).

- L' UTENTE SI DEVE PRIMA REGISTRARE:**
- CON NOME UTENTE E PASSWORD;**
- O USANDO LA C.N.S.- CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI, LA C.R.S.- CARTA REGIONALE DEI SERVIZI, O IL DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE.**

LE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 110 TULPS

125

L'AMMONTARE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE È INDICATO NELL'ART. 110 DEL T.U.LL.P.S., DAL COMMA 8-BIS AL 9 QUATER. SE L'AUTORE DEGLI ILLECITI È TITOLARE DI LICENZA DI PUBBLICO ESERCIZIO, PUÒ, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, ESSERE SOSPESA O REVOCATA LA LICENZA STESSA.

IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MANCATA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE, L'UFFICIO PUÒ VIETARE O SOSPENDERE L'ATTIVITÀ.

A NORMA DEGLI ARTICOLI 75 E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE COMPORTANO LA DECADENZA DAI BENEFICI CONSEGUENTI ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ. LE DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI, INOLTRE, COSTITUISCONO REATO (ART. 76 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445).

NUOVE TIPOLOGIE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO:

126

A) APPARECCHI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI, SENZA VINCITA IN DANARO
(NORMA DI RIFERIMENTO: ART. 14-BIS COMMA 5° DEL D.P.R. 640/72).

NULLA OSTA DI PRODUZIONE E DI MESSA IN ESERCIZIO: NO. NECESSARIA LA LICENZA AI SENSI DELL'ART. 86 O 88 DEL TULPS.

**ES. BILIARDI (O APPARECCHI SIMILI ATTIVABILI CON MONETA O GETTONE),
ELETTRORAMMOFONI, CALCIO BALILLA, BIGLIARDINI E SIMILARI, FLIPPER,
CONGEGNI A VIBRAZIONE TIPO "KIDDIE RIDES" ECC.;**

**B) APPARECCHI ELETTROMECCANICI, PRIVI DI MONITOR, LA CUI VINCITA
CONSISTE IN PICCOLI OGGETTI DEL TIPO GADGET**

**(NORMA DI RIFERIMENTO: ART. 110 COMMA "7" LETT. "A" DEL TULPS) ES. GRU.
NULLA OSTA DI PRODUZIONE E DI MESSA IN ESERCIZIO: SI.**

NECESSARIA LA LICENZA AI SENSI DELL'ART. 86 O 88 DEL TULPS.

ES. GRU PESCA MECCANICA;

NUOVE TIPOLOGIE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO:

127

C) APPARECCHI CHE NON DISTRIBUISCONO PREMI, PER I QUALI LA DURATA DELLA PARTITA PUÒ VARIARE IN FUNZIONE DELL'ABILITÀ DEL GIOCATORE: I COSIDDETTI "VIDEOGIOCHI" (NORMA DI RIFERIMENTO: ART. 110 COMMA "7" LETT. "C" DEL TULPS).

NULLA OSTA DI PRODUZIONE E DI MESSA IN ESERCIZIO: SÌ.

NECESSARIA LA LICENZA AI SENSI DELL'ART. 86 O 88 DEL TULPS. ES. VIDEO GIOCHI CLASSICI (APPARECCHI CHE NON DISTRIBUISCONO PREMI IN CUI LA DURATA DELLA PARTITA DIPENDE DALL'ABILITÀ DEL GIOCATORE);

NUOVE TIPOLOGIE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

128

D) APPARECCHI NECESSARIAMENTE COLLEGATI IN RETE (RETE TELEMATICA DEI CONCESSIONARI) NEI QUALI È PRESENTE OLTRE ALL'ELEMENTO ALEATORIO (DI CASUALITÀ) ANCHE L'ELEMENTO DI ABILITÀ, CON VINCITE IN DANARO FINO A 100 EURO EROGATE DIRETTAMENTE DAL GIOCO. LE COSIDDETTE "NEW SLOT" CHE, COMUNQUE, NON DEVONO ASSOLUTAMENTE RIPRODURRE IL GIOCO DEL POKER O LE SUE REGOLE FONDAMENTALI

(NORMA DI RIFERIMENTO: ART. 110 COMMA "6" LETT. "A" DEL TULPS).
NULLA OSTA DI PRODUZIONE E DI MESSA IN ESERCIZIO: SÌ.

NECESSARIA LA LICENZA AI SENSI DELL'ART. 86 O 88 DEL TULPS.
PERMETTONO VINCITE IN DENARO;

NUOVE TIPOLOGIE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO:

129

E) APPARECCHI CHE SI ATTIVANO "ESCLUSIVAMENTE" IN PRESENZA DI UN COLLEGAMENTO AD UN SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLA RETE TELEMATICA: LE COSIDDETTE "VLT" O "VIDEOLOTTERIES".

SI DISTINGUONO DAI COMMA 6 LETT. "A" (DALLE NEW SLOT) PERCHÉ NON HANNO UNA SCHEDE INTERNA CHE CONSENTE IL FUNZIONAMENTO DEL GIOCO ANCHE SENZA COLLEGAMENTO ALLA RETE

**(NORMA DI RIFERIMENTO: ART. 110 COMMA "6" LETT. "B" DEL TULPS).
NULLA OSTA DI PRODUZIONE E DI MESSA IN ESERCIZIO: NO.
NECESSARIA LA LICENZA AI SENSI DELL'ART. 88 DEL TULPS RILASCIATA NELLO SPECIFICO PER LE VLT AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 QUATER DEL D.L. NR.40 DEL 25 MARZO 2010, CONVERTITO IN LEGGE CON LA IL PROVVEDIMENTO NR. 73 DEL 2010.**

PERMETTONO VINCITE CONSISTENTI IN DENARO.

PRINCIPALI VIOLAZIONI 1

130

1) UTILIZZO DI APPARECCHI DEL TIPO COMMA 6 "A" (NEW SLOT) E COMMA 6 "B" (VLT) DA PARTE DI MINORI DI ANNI 18: NORMA VIOLATA DALL'ESERCENTE ART. 24 COMMA 20 DEL D.L. NR.98 DEL 06/07/2011 CONVERTITO IN LEGGE CON L. NR. 111 DEL 15/07/2011.

NORMA CHE PREVEDE LA SANZIONE ART. 24 COMMI 21° E 22° DEL D.L. NR.98 DEL 06/07/2011 CONVERTITO IN LEGGE CON L. NR. 111 DEL 15/07/2011.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DA EURO 5000,00 A EURO 20.000,00. AMMESSO IL (PMR) PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PARI A EURO 6.666,67 PER L'ESERCENTE;

NON È PREVISTO IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DELLE MACCHINE.
L'AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO È L'AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO (AAMS) A LIVELLO REGIONALE;

PRINCIPALI VIOLAZIONI 2

131

2) MANCATA APPOSIZIONE SULLE MACCHINE DEI NULLA OSTA DI DISTRIBUZIONE E/O DI MESSA IN ESERCIZIO (COMUNQUE RILASCIATI) PER APPARECCHI DEL TIPO COMMA 6 "A" (NEW SLOT) E COMMA 6 "B" (VLT): NORMA VIOLATA ART. 110 COMMA 9° LETTERA "F" DEL TULPS. NORMA CHE PREVEDE LA SANZIONE ART. 110 COMMA 9° LETTERA "F" DEL TULPS.

NON È PREVISTO IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DELLE MACCHINE. L'AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO È L'AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO (AAMS) A LIVELLO REGIONALE. SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DA EURO 500,00 A EURO 3.000,00 PER CIASCUN APPARECCHIO E PER CIASCUNA DELLE PARTI. AMMESSO IL (PMR) PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PARI AL DOPPIO DEL MINIMO CHE EQUIVALE AL TERZO DEL MASSIMO EDITTALE PREVISTO (COSÌ COME SANCITO DALLA 689/81 – LEGGE DI DEPENALIZZAZIONE) PARI A EURO 1.000,00 (SEMPRE PER CIASCUN APPARECCHIO E PER CIASCUNA DELLE PARTI – ESERCENTE E GESTORE);

PRINCIPALI VIOLAZIONI 3

132

3) MANCATA APPOSIZIONE SULLE MACCHINE DEI NULLA OSTA DI DISTRIBUZIONE E DI MESSA IN ESERCIZIO (PERCHÉ MAI RILASCIATI) PER APPARECCHI DEL TIPO COMMA 6 "A" (NEW SLOT) E COMMA 6 "B" (VLT): PER L'ESERCENTE E IL GESTORE: NORMA VIOLATA ART. 38 COMMI 3°,4° E 5° DELLA L. NR.388 DEL 2000. NORMA CHE PREVEDE LA SANZIONE ART. 110 COMMA 9° LETTERA "D" DEL TULPS: SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DA EURO 500,00 A EURO 3.000,00 PER CIASCUN APPARECCHIO E PER CIASCUNA DELLE PARTI. AMMESSO IL (PMR) PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PARI AL DOPPIO DEL MINIMO CHE EQUIVALE AL TERZO DEL MASSIMO EDITTALE PREVISTO (COSÌ COME SANCITO DALLA 689/81 – LEGGE DI DEPENALIZZAZIONE) PARI A EURO 1.000,00 (SEMPRE PER CIASCUN APPARECCHIO E PER CIASCUNA DELLE PARTI – ESERCENTE E GESTORE); PER IL PRODUTTORE E/O L'IMPORTATORE: NORMA VIOLATA ART. 38 COMMI 3° E 4° DELLA L. NR.388 DEL 2000. NORMA CHE PREVEDE LA SANZIONE ART. 110 COMMA 9° LETTERA "B" DEL TULPS: SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DA EURO 500,00 A EURO 3.000,00 PER CIASCUN APPARECCHIO E PER CIASCUNA DELLE PARTI. AMMESSO IL (PMR) PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PARI AL DOPPIO DEL MINIMO CHE EQUIVALE AL TERZO DEL MASSIMO EDITTALE PREVISTO (COSÌ COME SANCITO DALLA 689/81 – LEGGE DI DEPENALIZZAZIONE) PARI A EURO 1.000,00 (SEMPRE PER CIASCUN APPARECCHIO E PER CIASCUNA DELLE PARTI – ESERCENTE E GESTORE). IN ENTRAMBI I CASI IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEI GIOCHI È "FACOLTATIVO" AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 2° DELLA L. 689 DEL 1981 E ART. 110 COMMA 9 BIS DEL TULPS ANCHE SE DI FATTO DIVENTA ESEGUIBILE IN QUANTO LO STESSO ART. CITATO 110 COMMA 9 BIS DEL TULPS PREVEDE LA "CONFISCA OBBLIGATORIA". L'AUTORITÀ COMPETENTE È L'AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO (AAMS) A LIVELLO REGIONALE. IN CASO DI MANCANZA DI NULLA OSTA (PERCHÉ MAI RILASCIATI) DI DISTRIBUZIONE E DI MESSA IN ESERCIZIO, ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA SOGGIACERÀ SIA L'ESERCENTE (CIOÈ IL TITOLARE DELL'ESERCIZIO PUBBLICO) CHE IL GESTORE (PROPRIETARIO O NOLEGGIATORE DELLA MACCHINA) NONCHÉ IL PRODUTTORE DEL GIOCO STESSO. PER LA SOLA MANCANZA DEL NULLA OSTA DELLA MESSA IN ESERCIZIO, È PREVISTA LA SANZIONE SOLO PER L'ESERCENTE E IL GESTORE.

PRINCIPALI VIOLAZIONI PARTE 3 - SEGUE

133

IN ENTRAMBI I CASI IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEI GIOCHI È “FACOLTATIVO” AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 2° DELLA L. 689 DEL 1981 E ART. 110 COMMA 9 BIS DEL TULPS ANCHE SE DI FATTO DIVENTA ESEGUIBILE IN QUANTO LO STESSO ART. CITATO 110 COMMA 9 BIS DEL TULPS PREVEDE LA “CONFISCA OBBLIGATORIA”.

L’AUTORITÀ COMPETENTE È L’AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO (AAMS) A LIVELLO REGIONALE. IN CASO DI MANCANZA DI NULLA OSTA (PERCHÉ MAI RILASCIATI) DI DISTRIBUZIONE E DI MESSA IN ESERCIZIO, ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA SOGGIACERÀ SIA L’ESERCENTE (CIOÈ IL TITOLARE DELL’ESERCIZIO PUBBLICO) CHE IL GESTORE (PROPRIETARIO O NOLEGGIATORE DELLA MACCHINA) NONCHÉ IL PRODUTTORE DEL GIOCO STESSO. PER LA SOLA MANCANZA DEL NULLA OSTA DELLA MESSA IN ESERCIZIO, È PREVISTA LA SANZIONE SOLO PER L’ESERCENTE E IL GESTORE;

PRINCIPALI VIOLAZIONI PARTE 3 - SEGUE

134

IN ENTRAMBI I CASI IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEI GIOCHI È “FACOLTATIVO” AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 2° DELLA L. 689 DEL 1981 E ART. 110 COMMA 9 BIS DEL TULPS ANCHE SE DI FATTO DIVENTA ESEGUIBILE IN QUANTO LO STESSO ART. CITATO 110 COMMA 9 BIS DEL TULPS PREVEDE LA “CONFISCA OBBLIGATORIA”.

L’AUTORITÀ COMPETENTE È L’AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO (AAMS) A LIVELLO REGIONALE. IN CASO DI MANCANZA DI NULLA OSTA (PERCHÉ MAI RILASCIATI) DI DISTRIBUZIONE E DI MESSA IN ESERCIZIO, ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA SOGGIACERÀ SIA L’ESERCENTE (CIOÈ IL TITOLARE DELL’ESERCIZIO PUBBLICO) CHE IL GESTORE (PROPRIETARIO O NOLEGGIATORE DELLA MACCHINA) NONCHÉ IL PRODUTTORE DEL GIOCO STESSO.

PER LA SOLA MANCANZA DEL NULLA OSTA DELLA MESSA IN ESERCIZIO, È PREVISTA LA SANZIONE SOLO PER L’ESERCENTE E IL GESTORE;

PRINCIPALI VIOLAZIONI PARTE 3 - SEGUE

135

IN ENTRAMBI I CASI IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEI GIOCHI È “FACOLTATIVO” AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 2° DELLA L. 689 DEL 1981 E ART. 110 COMMA 9 BIS DEL TULPS ANCHE SE DI FATTO DIVENTA ESEGUIBILE IN QUANTO LO STESSO ART. CITATO 110 COMMA 9 BIS DEL TULPS PREVEDE LA “CONFISCA OBBLIGATORIA”. L’AUTORITÀ COMPETENTE È L’AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO (AAMS) A LIVELLO REGIONALE. IN CASO DI MANCANZA DI NULLA OSTA (PERCHÉ MAI RILASCIATI) DI DISTRIBUZIONE E DI MESSA IN ESERCIZIO, ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA SOGGIACERÀ SIA L’ESERCENTE (CIOÈ IL TITOLARE DELL’ESERCIZIO PUBBLICO) CHE IL GESTORE (PROPRIETARIO O NOLEGGIATORE DELLA MACCHINA) NONCHÉ IL PRODUTTORE DEL GIOCO STESSO. PER LA SOLA MANCANZA DEL NULLA OSTA DELLA MESSA IN ESERCIZIO, È PREVISTA LA SANZIONE SOLO PER L’ESERCENTE E IL GESTORE;

PRINCIPALI VIOLAZIONI PARTE 4

136

MANCATA APPOSIZIONE SULLE MACCHINE (ESTERNAMENTE OPPURE A VIDEO) DEL DIVIETO DI UTILIZZO DA PARTE DEI MINORI DI ANNI 18 E DI ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO DEL TIPO COMMA 6 "A" (NEW SLOT) E COMMA 6 "B" (VLT):
NORMA VIOLATA ART. 2 COMMA 11° DEL DECRETO DIRETTORIALE DEL 04/12/2003.

NORMA CHE PREVEDE LA SANZIONE ART. 110 COMMA 9° LETTERA "C" DEL TULPS. IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEI GIOCHI È "FACOLTATIVO" AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 2° DELLA L. 689 DEL 1981 E ART. 110 COMMA 9 BIS DEL TULPS ANCHE SE DI FATTO DIVENTA ESEGUIBILE IN QUANTO LO STESSO ARTICOLO CITATO 110 COMMA 9 BIS DEL TULPS PREVEDE LA "CONFISCA OBBLIGATORIA".

L'AUTORITÀ COMPETENTE È L'AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO (AAMS) A LIVELLO REGIONALE;

PRINCIPALI VIOLAZIONI PARTE 5

137

MANCATA DI LICENZA AI SENSI DELL'ART. 86 DEL TULPS NELL'ESERCIZIO PUBBLICO IN CUI RISULTANO INSTALLATI APPARECCHI DI TIPO A, B, C, D, DELLA TABELLA DI CUI SOPRA):
NORMA VIOLATA ART. 86 DEL TULPS. NORMA CHE PREVEDE LA SANZIONE ART. 17-BIS DEL TULPS. SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DA EURO 516,00 A EURO 3.098,00. AMMESSO IL (PMR) PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PARI AL DOPPIO DEL MINIMO CHE EQUIVALE AL TERZO DEL MASSIMO EDITTALE PREVISTO (COSÌ COME SANCITO DALLA 689/81 – LEGGE DI DEPENALIZZAZIONE) PARI A EURO 1.032,00 PER L'ESERCENTE; IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEI GIOCHI NON È PREVISTO. AUTORITÀ COMPETENTI A RICEVERE IL RAPPORTO DEGLI ORGANI ACCERTATORI: IL PREFETTO, IL COMUNE E L'AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO (AAMS) A LIVELLO REGIONALE. P.S. GLI ESERCENTI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI AGLI ARTT. 86 COMMI 1° E 2° (BAR, ALBERGHI, OSTERIE, SALE BIGLIARDI, SALE GIOCHI, VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE PRESSO CIRCOLI PRIVATI ECC.) O DI LICENZA AI SENSI DELL'ART. 88 DEL TULPS POSSONO INSTALLARE GLI APPARECCHI DA GIOCO IN VIRTU' DEL TITOLO AUTORIZZATORIO POSSEDUTO , SENZA ULTERIORE LICENZA. IN TUTTI GLI ALTRI CASI (COMPRESI I CIRCOLI) I TITOLARI DEGLI ESERCIZI **DOVRANNO RICHIEDERE UNA SPECIFICA LICENZA (AUTORIZZAZIONE)** ALL'INSTALLAZIONE PREVISTA DALL'ART. 86 DEL TULPS;

PRINCIPALI VIOLAZIONI PARTE 6

138

VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI IN ESERCIZI MUNITI DI LICENZA DI CUI ALL'ART. 86 DEL TULPS: NORMA VIOLATA ART. 9 DEL TULPS.

NORMA CHE PREVEDE LA SANZIONE ART. 17-BIS DEL TULPS. SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DA EURO 516,00 A EURO 3.098,00. AMMESSO IL (PMR) PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PARI AL DOPPIO DEL MINIMO CHE EQUIVALE AL TERZO DEL MASSIMO EDITTALE PREVISTO (COSÌ COME SANCITO DALLA 689/81 – LEGGE DI DEPENALIZZAZIONE) PARI A EURO 1.032,00 PER L'ESERCENTE PER CIASCUNA VIOLAZIONE; IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEI GIOCHI NON È PREVISTO.

AUTORITÀ COMPETENTI A RICEVERE IL RAPPORTO DEGLI ORGANI ACCERTATORI: IL PREFETTO, IL COMUNE E L'AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO (AAMS) A LIVELLO REGIONALE;

PRONTUARIO RIEPILOGATIVO

139

- ❖ **ART. 718 C.P. ESERCIZIO GIOCO D'AZZARDO ABUSIVO;**
- ❖ **ART. 720 C.P. PARTECIPAZIONE AL GIOCO D'AZZARDO;**
- ❖ **ART. 721 C.P. TOLLERARE LA PRESENZA DI MINORI DURANTE LO SVOLGIMENTO DI GIOCO D'AZZARDO;**
- ❖ **ART. 723 C.P. PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DI GIOCHI VIETATI MA CHE NON CONFIGURANO GIOCO D'AZZARDO;**
- ❖ **ART. 88 TULPS SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SCOMMESSE SENZA LICENZA DEL QUESTORE (CORSA TRIS)**
- ❖ **ART. 110/1° TULPS OMESSA ESPOSIZIONE NELLE SALE DI GIOCO DELLA TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI;**
- ❖ **ART. 110/1° TULPS OMESSA ESPOSIZIONE NELLE SALE DI GIOCO O PUBBLICI ESERCIZI DELLA TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI OVVERO DEL COSTO DELLA PARTITA ORARIA OVVERO DEL COSTO DELLA PARTITA;**
- ❖ **ART. 86 C. 1 LETT. A TULPS PRODUZIONE OVVERO IMPORTAZIONE DI VIDEOGIOCHI SENZA AUTORIZZAZIONE;**
- ❖ **ART. 86 C. 1 LETT. B TULPS ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E GETIONE VIDEOGIOCHI SENZA AUTORIZZAZIONE**
- ❖ **ART. 86 C. 1 LETT. C TULPS APERTURA SALA DA GIOCO OVVERO INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE SENZA AUTORIZZAZIONE ;**
- ❖ **ART. 9 TULPS INOTTEMPERANZA DI SVOLGERE GIOCHI PROIBITI , SIA NEI PUBBLICI ESERCIZI CHE NEI CIRCOLI PRIVATI;**
- ❖ **ART. 9 TULPS OMESSA ESPOSIZIONE DEL CARTELLA ORARIO IN SALA GIOCHI OVVERO INOSSERVANZA DEGLI ORARI DI APERTURA;**

PRONTUARIO RIEPILOGATIVO

140

- ❖ **ART. 110 C. 8 TULPS CONCEDERE L'USO DI APPARECCHI A MINORI DI ANNI 18;**
- ❖ **ART. 110 C. 9 LETT. A TULPS PRODUZIONE DI APPARECCHI NON CONFORMI OVERO IMPORTAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI DI CUI AI COMMI 6 E 7 PER DESTINARI ALL'USO SUL TN SPROVVISTI SPROVVISTI DEI TITOLI AUTORIZZATIVI;**
- ❖ **ART. 110 C. 9 LETT. C TULPS DETENZIONE ED ESERCIZIO DI APPARECCHI RIPRODUCENTI IL GIOCO DA POKER O PARTE DELLE SUE REGOLE FONDAMENTALI;**
- ❖ **ART. 110 C. 9 LETT. C TULPS DISTRIBUZIONE O INSTALLAZIONI DI APPARECCHI DI CUI AI COMMI 6 E 7 IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON CARATTERISTE NON CONFORMI OVVERO CORRISPONDERE A FRONTE DI VINCITE PREMI IN DENARO O DI ALTRA SPECIE DIVERSI DA QUELLI AMMESSI PUR CON APPARECCHI E CONGEGNI CONFORMI ALLA LEGGE;**
- ❖ **ART. 110 C. 9 LETT. D TULPS DISTRIBUZIONE O INSTALLAZIONI O PERMESSO DELL'USO DI DI APPARECCHI DA GIOCO IN ASSENZA DEL RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO O NULLA OSTA;**
- ❖ **ART. 110 C. 9 LETT. F TULPS OMESSA ESPOSIZIONE SU OGNI APPARECCHI DEI TITOLI AUTORIZZATORI IN ORIGINALE E POSSESSO DI SCHEDA TECNICA. LA SANZIONE VA APPLICATA PER OGNI APPARECCHIO IN USO.**

ILLECITI A CARATTERE PENALE

141

MANCATA ESPOSIZIONE DELLA TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI: NORMA VIOLATA: ART. 110 COMMA 1° DEL TULPS. NORMA CHE PREVEDE LA SANZIONE: ART. 17 COMMA 1° DEL TULPS.

AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO DEGLI ORGANI ACCERTATORI: LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEL LUOGO DELLA COMMESSA VIOLAZIONE NONCHÈ L'AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO (AAMS) A LIVELLO REGIONALE;

NUOVE PREVISIONI SANZIONATORIE ALL'ART. 110 TULPS

142

LA LEGGE 24 DICEMBRE 2012 , N. 228 HA INTRODOTTO CON L'ART. 1 COMMA 475 UNA NUOVA FATTISPECIE SANZIONATORIA NEL CASO DI MANCANZA DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE OVE PREVISTE. INFATTI IL COMMA 9 LETT. F BIS DELL'ART. 110 PUNISCE LA DISTRIBUZIONE DI APARECCHI DA TRATTENIMENTO IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO IN CIRCOLI O ASSOCIAZIONI, SE NON AUTORIZZATE, AI SENSI DELL'ART. 86 TULPS

IL NUOVO ART. 110 COMMA 9 BIS

143

L'AVVER TRASPORTO LA SANZIONE PREVISTA (DA UN MINIMO DI 1500 AD UN MASSIMO DI 15000 EURO PER CIASCUN APPARECCHIO) NEL NOVERO DELL'ART. 110, DETERMINA CHE COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO ED IRROGARE LA SANZIONE SIA LA AGENZIA DELLE DOGANE EZ AAMS. SI DOVRA' PROCEDERE AL SEQUESTRO CAUTELARE AI FINI DELLA CONFISCA IN QUANTO LA MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ART. 86 TULPS DI FATTO NON CONSENTE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 533 DELLA LEGGE 266/2005, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 88 DELLE LEGGE 220/2010.

IL SISTEMA SANZIONATORIO DEL TULPS

144

IL TULPS PREVEDE UN SISTEMA SANZIONATORIO DI TIPO MISTO, CHE CONTEMPLA PER EVENTUALI VIOLAZIONI DELLE NORME IN ESSO CONTENUTE, RISPETTIVAMENTE ILLECITI SIA DI CARATTERE PENALE CHE AMMINISTRATIVO. QUESTO SIGNIFICA CHE SARÀ IMPORTANTE STABILIRE E INDIVIDUARE SUBITO DA PARTE DELL'OPERATORE CHE EFFETTUA IL CONTROLLO LA TIPOLOGIA DI ILLECITO; IN PRIMO LUOGO PER SAPERE L'AUTORITÀ CUI INDIRIZZARE IL RAPPORTO, NEL PRIMO CASO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MONOCRATICO, TRATTANDOSI DI CONTRAVVENZIONI NON È PREVISTA LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE IN SEDE COLLEGIALE) SECONDO LE IPOTESI DI REATO, OVVERO DELLA AUTORITÀ AMMINISTRATIVA PER TUTTE QUELLE IPOTESI IN CUI L'ILLECITO SIA ESTINGUIBILE CON IL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE PECUNIARIA DA PARTE DEL TRASGRESSORE. PER QUEST'ULTIMA IPOTESI COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO È L'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA (PREFETTO OVVERO SINDACO; DA RICORDARSI SUL PUNTO CHE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI C.D. "BASSANINI" L'AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO ED ADOTTARE I CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI NON È PIÙ IL SINDACO COME RIPORTATO NEL TULPS, BENSÌ IL DIRIGENTE OVVERO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE).

IL SISTEMA SANZIONATORIO DEL TULPS - SEGUE

145

- ❖ **IL TULPS ED IL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CONTEMPLA IN MOLTI ARTICOLI DIRETTAMENTE IL PRECETTO (OSSIA IL DIVIETO O L'OBLIGO DI TENERE UNA DETERMINATA CONDOTTA) MENTRE PER QUANTO RIGUARDA LE SANZIONI ABBIAMO LE SEGUENTI IPOTESI:**
- ❖ **LA SANZIONE È PREVISTA E RICHIAMATA DIRETTAMENTE NELL'ARTICOLO DEL TULPS O DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE. NEL TULPS TROVIAMO LA MAGGIOR PARTE DI IPOTESI SANZIONATORIE NEGLI ARTT. 17 BIS E 221; IN PARTICOLARE NELL'ART. 17-BIS TULPS SONO CONTEMPLATE TUTTE QUELLE IPOTESI OGGETTO DI DEPENALIZZAZIONE (OSSIA TRASFORMATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 480/1994 DA ILLECITI PENALI A ILLECITI A CARATTERE AMMINISTRATIVO CHE SI ESTINGUONO CON IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO) E PERTANTO SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689.**
- ❖ **IL TULPS RINVIA IL PRECETTO ALLA SANZIONE PREVISTA NEL CODICE PENALE OVE RINVIAMO ANCHE LA SANZIONE CHE OVVIAMENTE È DI CARATTERE PENALE ED È SEMPRE CONTEMPLATA NELLA PARTE RELATIVA ALLE CONTRAVVENZIONI;**

IL SISTEMA SANZIONATORIO DEL TULPS - SEGUE

146

- ❖ **IN VIA RESIDUALE RINVENIAMO LE ULTERIORI IPOTESI SANZIONATORIE (QUASI TUTTE A CARATTERE PENALE NEGLI ARTT. 17 E 221 DEL TULPS. L' ART. 17 TULPS STABILISCE, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL SUCCESSIVO ART. 17 BIS, CHE PER TUTTI GLI ILLECITI PER CUI NON SIA STABILITA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA O NON VI SIA UN RINVIO SANZIONATORIO RINVENIBILE NEL CODICE PENALE, SONO PUNITI CON L'ARRESTO FINO A TRE MESI OVVERO CON L'AMMENDA FINO A € 206,00, QUINDI REATI DI NATURA CONTRAVVENZIONALE, PER I QUALI I TRASGRESSORE PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI OBLAZIONE AI SENSI DELL' ART. 162 BIS DEL CODICE PENALE.**
- ❖ **L'ARTICOLO 221 TULPS ANALOGAMENTE PREVEDE, CHE SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ART. 221 BIS TULPS TUTTE LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TULPS, R.D. 635/1940, SONO PUNITE CON L'ARRESTO FINO A DUE MESI OVVERO CON L'AMMENDA FINO A € 103,00, QUINDI ANALOGAMENTE AL PRECEDENTE PUNTO, REATI DI NATURA CONTRAVVENZIONALE, PER I QUALI I TRASGRESSORE PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI OBLAZIONE AI SENSI DELL' ART. 162 BIS DEL CODICE PENALE.**

IL SISTEMA SANZIONATORIO DEL TULPS - SEGUE

147

PER QUANTO LE VIOLAZIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO INVECE PREVISTE E CONTEMPLATE DALL'ART. 17 BIS DEL TULPS, È CONTEMPLATA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA € 516,00 A € 3.098,00, CON PAGAMENTO LIBERATORIO IN MISURA RIDOTTA DI UNA SOMMA PARI A € 1032,00 (OSSIA IL DOPPIO DEL MINIMO IN QUANTO PIÙ FAVOREVOLE. QUESTA IPOTESI È VALIDA PER UNA SERIE DI ARTICOLI DEL TULPS OSSIA GLI ARTT. 59,60,75 E 75 BIS, 86, 87,101,104,111,115, 120/ 2° COMMA, 121, 124 E 135/5°COMMA.

ANALOGAMENTE SEMPRE L'ART. 17 BIS CONTEMPLA UNA SERIE DI ILLECITI A CARATTERE AMMINISTRATIVO PER CUI È PREVISTA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA € 154,00 A € 1.032,00, CON PAGAMENTO LIBERATORIO IN MISURA RIDOTTA DI UNA SOMMA PARI A € 308,00 (OSSIA IL DOPPIO DEL MINIMO IN QUANTO PIÙ FAVOREVOLE. QUESTA IPOTESI È VALIDA PER UNA SERIE DI ARTICOLI DEL TULPS OSSIA GLI ARTT. 81,83,84,108,113/5 COMMA, 126,128, 135 ESCLUSO IL 3° COMMA, 147.

IL SISTEMA SANZIONATORIO DEL TULPS - SEGUE

148

L' ART. 221 BIS DEL TULPS CONTEMPLA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CARATTERE PECUNIARIO DA € 516,00 A € 3.098,00, CON PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PARI A € 1.032,00 (DOPPIO DEL MINIMO IN QUANTO PIÙ FAVOREVOLE) PER LE IPOTESI DI VIOLAZIONE AGLI ARTT. 156,187 E 225 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TULPS OVVERO UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CARATTERE PECUNIARIO DA € 154,00 A € 1.032,00 CON PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PARI A € 308,00 PER LE IPOTESI DI VIOLAZIONE AGLI ARTICOLI 121,131,146,149,180,181,185,186,192,196,199,211,219,220,221,222,229,230 COMMI DA 1 A 3,240,241,242 E 260 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE TULPS.

LA DISCIPLINA SPECIALE CHE VA A REGOLAMENTARE GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI CONTEMPLATI DAL TULPS E DAL RELATIVO REGOLAMENTO È DISCIPLINATA DA ULTERIORI 6 ARTICOLI DEL MEDESIMO TESTO UNICO E NELLO SPECIFICO DAGLI ARTT. 17 BIS, 17 TER E 17 QUATER IN ORDINE ALLE MISURE CAUTELARI DI CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ NON AUTORIZZATA QUALE SANZIONE ACCESSORIA, 17 QUINQUIES IN CUI TROVIAMO L'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA COMPETENTE A IRROGARE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA E 17 SEXIES OVE RINVENIAMO DISPOSIZIONI IN MERITO AL PROVVEDIMENTO DI CONFISCA. PER QUANTO RIGUARDA LE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE TULPS RINVENIAMO LE IPOTESI SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE NELL'ART. 221 BIS REG. ES..

SISTEMA SANZIONATORIO TULPS

149

PER TUTTE LE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA A CARATTERE AMMINISTRATIVO L'AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO È IL PREFETTO DELLA PROVINCIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE E LA DESTINAZIONE DEI PROVENTI È ALLO STATO MEDIANTE CONCESSIONARIO INCARICATO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (DA PAGARE MEDIANTE UTILIZZO DI APPOSITO MODELLO F23).

SISTEMA SANZIONATORIO TULPS

150

IN ALCUNE REGIONI TRA CUI LA LOMBARDIA E L'EMILIA ROMAGNA PER LE VIOLAZIONI AGLI ARTT. 68,69,86 E 115 TULPS L'AUTORITÀ COMPETENTE È IL SINDACO DEL COMUNE OVE LA VIOLAZIONE È STATA ACCERTATA. INOLTRE LA L.R. LOMBARDIA N. 6/2014 PREVEDE L'AUTORIZZAZIONE EX ART. 110 GIA' IN SEDE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE COME INTRODOTTO DALLA L.R. LOMBARDIA N. 30/2005

SISTEMA SANZIONATORIO TULPS - SEGUE

151

PER TUTTE LE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA A CARATTERE AMMINISTRATIVO L'AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO È IL PREFETTO DELLA PROVINCIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE E LA DESTINAZIONE DEI PROVENTI È ALLO STATO MEDIANTE CONCESSIONARIO INCARICATO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (DA PAGARE **MEDIANTE UTILIZZO DI APPOSITO MODELLO F23**).

SALE VLT VIDEOLOTTERIES (ART. 110 COMMA 6 LETT. “B” DEL TULPS).

152

LE VIDEOLOTTERIES O PIÙ COMUNEMENTE DETTE “VLT” SONO DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO IL CUI FUNZIONAMENTO È POSSIBILE SOLO IN PRESENZA, IN TEMPO REALE, DI UN COLLEGAMENTO AD UN SISTEMA CENTRALE DI GIOCO. ESTERNAMENTE ASSOMIGLIANO ALLE NEWSLOT (DISCIPLINATE DALL’ART. 110 COMMA 6 “A” DEL TULPS), MA SE NE DIFFERENZIANO IN QUANTO CARATTERIZZATE DA UNA MULTIPLA OFFERTA DI GIOCO NONCHÉ DALLA POSSIBILITÀ DI VINCITE IN DENARO PIU’ ELEVATE. ANCHE IL COSTO PER GIOCATA È PIU’ ELEVATO RISPETTO ALLE NEWSLOT.

SEGUE VIDEOLOTTERIE

153

NELLE VLT OGNI GIOCO VIENE TRASMESSO DAL CONCESSIONARIO CON TEMATICHE AMMESSE DEL TIPO POKER, ROULETTE, BINGO, BLACK JACK ECC.. LE MACCHINE VLT POSSONO ESSERE INSTALLATE NELLE SALE “ESCLUSIVAMENTE DEDICATE” AL GIOCO CIOÈ NELLE SALE BINGO, AGENZIE DI SCOMMESSE, NEGOZI DI GIOCO, SALE DA GIOCO (CON SALE RISERVATA AI GIOCHI DEI MINORI) E NEGLI ESERCIZI DESTINATI ALL’ESCLUSIVO GIOCO PREVISTO PER I COMMA 6 DEL TULPS.

VIOLAZIONI INERENTI LE VLT

154

INSTALLAZIONE IN ESERCIZIO PUBBLICO DI VLT SENZA LA PRESCRITTA LICENZA DI CUI ALL'ART. 88 DEL TULPS: NORMA VIOLATA ART. 2 COMMA 2° QUATER DEL D.L. NR.40 DEL 25.03.2010 CONVERTITO IN LEGGE CON L. NR.73/2010. NORMA CHE PREVEDE LA SANZIONE ART. 17 COMMA 1° DEL TULPS.

L'AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO È LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEL LUOGO DELLA COMMESSA VIOLAZIONE PERCHÉ TRATTASI DI VIOLAZIONE PENALE PER LA QUALE È PREVISTO L'ARRESTO FINO A TRE MESI O L'AMMENDA FINO A EURO 206,00 NONCHÉ L'AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO (AAMS) A LIVELLO REGIONALE;

VIOLAZIONI INERENTI LE VLT - SEGUE 2

155

VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI IN ESERCIZI MUNITI DI LICENZA DI CUI ALL'ART. 88 DEL TULPS:

NORMA VIOLATA ART. 110 COMMA 1° DEL TULPS. NORMA CHE PREVEDE LA SANZIONE ART. 9 E 17 COMMA 1° DEL TULPS.

AUTORITÀ COMPETENTI A RICEVERE IL RAPPORTO È LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEL LUOGO DELLA COMMESSA VIOLAZIONE NONCHÉ L'AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO (AAMS) A LIVELLO REGIONALE;

VIOLAZIONI INERENTI LE VLT SEGUE 3

156

INSTALLAZIONE DI UN NUMERO SUPERIORE DI VLT RISPETTO AL LIMITE MAX CONSENTITO: NORMA VIOLATA ART. 4 DEL DECRETO DIRETTORIALE PROT. 2011/30011/GIOCHI/UD DEL 27.07.2011. NORMA CHE PREVEDE LA SANZIONE ART. 1 COMMA 81 LETT. "I" DELLA L. NR. 220/2010.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DI EURO 300,00 PER CIASCUN APPARECCHIO E PER CIASCUNA DELLE PARTI. AMMESSO IL (PMR) PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PARI EURO 100,00 PER CIASCUN APPARECCHIO IN PIU' E PER CIASCUNA DELLE PARTI.

AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO È L'AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO (AAMS) A LIVELLO REGIONALE;

VIOLAZIONI INERENTI LE VLT PARTE 3

157

- ASSENZA DI RICONOSCIMENTO DEL TERMINALE VLT: NORMA VIOLATA ART. 4 COMMA 12 LETT. "A" DEL DECRETO DIRETTORIALE PROT. 124/CGU DEL 22.01.2010. NORMA CHE PREVEDE LA SANZIONE ART. 110 COMMA 9° LETT. "C" DEL TULPS. AUTORITÀ COMPETENTI A RICEVERE IL RAPPORTO È L'AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO (AAMS) A LIVELLO REGIONALE;

CONTINGENTAMENTO VLT "VIDEOLOTTERIES":

DA 50 A 100 METRI QUADRATI: FINO A 30 VLT;

DA 101 A 300 METRI QUADRATI: FINO A 70 VLT;

OLTRE 300 METRI QUADRATI: FINO A 150 VLT.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E DA INTRATTENIMENTO

158

AL PAGAMENTO ANNUALE DELLE IMPOSTE DI INTRATTENIMENTO PER GLI APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO DI CUI ALL'ART. 110 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA SONO TENUTI **GLI ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E DI GESTIONE, ANCHE INDIRETTA, DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITÀ. IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO, UTILIZZANDO IL MODELLO F24, ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA.**

IL CODICE TRIBUTO PARTE 1

159

CODICE TRIBUTO:

**- 5123: IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
CONNESSA AGLI APPARECCHI DA
DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO ART.
22, C. 4, L. N. 289/2002**

(RIS. N. 4/E DEL 5.01.05)

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E DA INTRATTENIMENTO 1

160

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- **D.P.R. 26/10/1972, N. 640, ART. 14-BIS;**
- **D.LGS. 09/07/1997, N. 241, ART. 17, 18, 19 E 20;**
- **D.DIRIG. 30/03/1998;**
- **D.M. 31/03/2000;**
- **PROVV. AGENZIA ENTRATE 20/06/2002;**
- **D.L. 04/07/2006, N. 223, ART. 37, CO. 49;**
- **D.M. 18/1/2007**

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E DA INTRATTENIMENTO 2

161

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA
NORMATIVA VIGENTE:

- UTILIZZO DI APPARECCHI SENZA IL NULLA OSTA:
SANZIONE DA EURO 1.000 A EURO 5.000;

SANZIONE PENALE:

- UTILIZZO DI APPARECCHI E CONGEGNI AVENTI
CARATTERISTICHE DIVERSE DA QUELLE PREVISTE
DALL'ART. 14-BIS DEL D.P.R. 26/10/1972, N. 640:
AMMENDA DA 4.000 A 40.000 EURO;

SEGUE PARTE 2

162

Ministero delle Finanze: Decreto 31/03/2000

Estensione dell'applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per l'esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma 2, lettera h ter), e 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Articolo 1 - [Ambito di applicazione delle disposizioni]

Ministero delle Finanze: Decreto 30/03/1998

Approvazione del modello da utilizzare per eseguire i versamenti unitari con compensazione previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Articolo 1 - [Approvazione del modello]

Ministero dell'Economia e delle Finanze: Decreto 18/01/2007

Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

SEGUE PARTE 3

163

Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni

Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 640

Imposta sugli spettacoli.

Articolo 14 Bis - Apparecchi da divertimento e intrattenimento

Decreto legislativo 09/07/1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Articolo 17 - Oggetto

Articolo 18 - Termini di versamento

Articolo 19 - Modalità di versamento mediante delega

Articolo 20 - Pagamenti rateali

Decreto legge 04/07/2006, n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (Decreto Bersani)

Articolo 37 - Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario

*Grazie per l'attenzione ed un
in bocca al lupo per la Vs.
carriera.....*